Regione Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 3 del 18-01-2023

Supplemento n. 9

mercoledì, 18 gennaio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	9
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	10
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 5 gennaio 2023, n. 116 - certificato il 9 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 4226/2022 (proc. n. 6009/2022) - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 21 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), nei comuni di Chiusdino, Monticiano e Montalcino in Provincia di Siena. Cod. loc. n. 2407 - Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	
DECRETO 5 gennaio 2023, n. 117 - certificato il 9 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 4231/2022 Proc. n. 6016/2022 - Cod. loc. n. 2408 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 8 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni e Cetona, in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	10
DECRETO 5 gennaio 2023, n. 118 - certificato il 9 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 4239/2022 Proc. n. 6024/2022 - Cod. loc. n. 2409 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 10 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Abbadia San. Salvatore e Castiglione d'Orcia, in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	19
DECRETO 5 gennaio 2023, n. 119 - certificato il 9 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 4254/2022 (Proc. n. 6042/2022) Cod. loc. n. 2410 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 14 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicille, Buonconvento, Siena e Asciano, in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	32
	46

DECRETO 5 gennaio 2023, n. 120 - certificato il 9 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 4265/2022 Proc. n. 6054/2022 - Cod. loc. n. 2411 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 8 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme e Trequanda in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	65
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 132 - certificato il 9 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV13391, in loc. Ville del Comune di Terranuova Bracciolini per manutenzione elettrodotto aereo a BT e sostituzione cavi e sostegni esistenti - Pratica SiDIT 3699/2022.	80
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 140 - certificato il 10 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato fiume Lamone (Id. MV7316), in loc. Fantino del Comune di Marradi per l'esecuzione di area a cantiere (platea in C.A.) per sostituzione impalcato di ponte ferroviario al Km 61+038 della linea Firenze-Faenza nel Comune di Marradi (FI). Pratica SiDIT 1298/2021.	87
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 141 - certificato il 10 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area de- maniale per attraversamento con ponte sul corso d'acqua deno- minato Borro dei Frati, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR). Pratica SiDIT 5263/2022.	Ο,
(Mit). I Tautea SIDT1 0200/2022.	96
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 142 - certificato il 10 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 12 particella 147 - Con- cessione SiDIT n. 546/2022.	
	102
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 146 - certificato il 10 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Fughino, loc. Salci in Comune di Torrita di Siena per realizzazione attraversamento carrabile. Pratica SiDIT 2903/2022.	
	106
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	

DECRETO 9 gennaio 2023, n. 147 - certificato il 10 gennaio 2023 Pratica SIDIT 2051/2019 (codice locale 3588). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa (PI). Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l.	113
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	
Superiore	
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 154 - certificato il 10 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sot- terranee per uso civileprelievo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle FI), N.C.T. foglio n. 41 particella n. 46 - Conc.320 SIDIT Pratica n. 417431/2020 Proc.n. 5380/2022.	
	118
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 155 - certificato il 10 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione di porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Laterina- Pergine Valdarno (AR) per l'esecuzione di impianti in fibra ot- tica in attraversamento. Pratica SiDIT 5333/2022.	
	122
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 159 - certificato il 10 gennaio 2023 T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal Torrente Staggia in località Ponte Biforco in Comune di Stia (AR) per uso agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale 145/AD del 16/10/2012 - Pratica SIDIT 5827/2020 (Codice locale: Rin001_C Approvazione del disciplinare di concessione.	CSU2012_00003
	130
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 165 - certificato il 10 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area de- maniale del corso d'acqua denominato MV22700, in Comune di San Godenzo per scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 4408/2022.	
	134
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 167 - certificato il 10 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Gambassi Terme per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi con cavi fibra ottica banda larga. Pratica SiDIT 434/2022.	
	142
DECRETO 9 gennaio 2023, n. 169 - certificato il 10 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 2 pozzi ubicati nel comune di Casole d'Elsa (SI), in terreni individuati al N.C.T foglio 3 particelle 104 e 304 - Pratica SIDIT n. 12953/19 procedimento n. 6689/22 codice locale 4292 - Campo Pozzi.	
	151
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	

DECRETO 9 gennaio 2023, n. 171 - certificato il 10 gennaio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 844/2022. Procedimento di subentro nella titolarità della Concessione per loccupazione del demanio idrico, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, di un'area ad uso ricreativo posta in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno, in Località CEP, nel comune di Pisa - Orto n. 49.	56
Pirezione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 10 gennaio 2023, n. 182 - certificato il 10 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento dellautostrada A11 sul Torrente Garille (opera N. 45 al km 005+798), nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4073. (SIDIT Pratica: 19/2023).	
	63
DECRETO 10 gennaio 2023, n. 189 - certificato il 10 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Ramini, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35256 Procedimento SIDIT n. 3418/2022.	71
DECRETO 10 gennaio 2023, n. 214 - certificato il 10 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di con- cessione. Richiedente: AQUARAMA GEST S.R.L Pratica n. 35379 - Procedimento SIDIT n. 5350/2022.	
	75
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 10 gennaio 2023, n. 232 - certificato il 11 gennaio 2023 Pratica SiDIT n. 5273/2022 (Proc. n. 7257/2022) - Concessione per tre attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di cui due del fosso delle Botrelle e uno del fosso Rigiolato, e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui cinque parallelismi e quattro occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) in loc. La Merlina nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno	7 9
Testone 2 note del carlo el l'ordione civile periore dello civile valuatilo	

DECRE	TO 10 gennaio 2023, n. 236 - certificato il 11 gennaio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Produzione Beni e Servizi - Nuova concessione di prelievo da nuovo pozzo P1 ubicato nel comune di Comune di Bagno a Ripoli (FI), Loc. San Donato in Collina - NCT foglio 50 particella 115. Pratica: Sidit 3473/2022 codice locale 3678_P1 CA07 Imbocco Nord - RETTIFICA DECRETO N. 25400 DEL 22/12/2022.	189
DECRE/	TO 11 gennaio 2023, n. 240 - certificato il 11 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Rialto e Fosso AV32351, in loc. Palazzina del Comune di Monte San Savino per attraversamenti con nuove condotte. Pratica SiDIT 4737/2022.	
Directions Difect		192
	del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord TO 11 gennaio 2023, n. 247 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3023, SIDIT n.145/2022. Concessione di aree appartenenti al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio della Fredda (TN 24831), nel comune di San Marcello Piteglio (PT), occupate da due coperture con sottostanti tubazioni di derivazione acque dalla Sorgente Selvocotto.	d
	gente Servocotto.	198
DECRE	TO 11 gennaio 2023, n. 248 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica n. 1512, SIDIT n. 1988/2019. Rinuncia alla concessione idraulica di un'area demaniale in sponda destra del Torrente Aulella (TN13540) in località Codiponte, nel Comune di Casola in Lunigiana (MS).	
DECRE'	TO 11 gennaio 2023, n. 249 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3527 - Pratica SIDIT n. 5334/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Piazza al Serchio (LU).	
	del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Suc TO 11 gennaio 2023, n. 251 - certificato il 12 gennaio 2023 Pratica SIDIT n.100608/2020 (ex PPC 035 2009) - POZZO 7 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 1664 del 05/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto, per uso agricolo.	209 d

DECRETO 11 gennaio 2023, n. 255 - certificato il 12 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 870/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite pozzo in località Podere La Capanna nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Società Agricola Castiglion del Bosco a r.l.	221
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 266 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica n. 3359, SIDIT n. 3892/2022. Au- torizzazione e concessione idraulica per il potenziamento e la ristrutturazione del depuratore di Viareggio (LU).	225
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 268 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. nr. 1775/33 - variante sostanziale (aumento di portata) della concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata dal sottosuolo attraverso un pozzo ad uso civile (autolavaggio), nel Comune di Lucca (LU) loc. Pontetetto, prat. Sidit n. 189679/2022 C.L. n. 5751.	
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 269 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. nr. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, prat. Sidit n. 183008/2020 C.L. n. 5828.	232
,	236
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 270 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di area demaniale per una tubazione di scarico di acque piovane e delle opere a protezione ad esso associata realizzate sulla sponda in destra idraulica del Torrente Pescia di Collodi, nel tratto censito con il codice BV2208, in località Collodi, nel Comune di Pescia (PT). Pratica n. 4082. (SIDIT Pratica: 57/2023, Procedimento: 105/2023).	240
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 272 - certificato il 12 gennaio 2023 Pratica SIDIT n.1696/2019 (ex ARCH 27062) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso civile nel Comune di Grosseto (GR) presso lo scalo Civile dell'Aereoporto di Grosseto - Società Esercizio Aeroporto Maremma - Grosseto - SEAM s.p.a.	249

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 11 gennaio 2023, n. 278 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3507, pratica Sidit n.5292/2022. Concessione di aree demaniali del Fosso di Poveromo e di un suo affluente non denominato ed autorizzazione idraulica per realizzare una nuova canalizzazione nella fascia di rispetto dei dieci metri di un corso d'acqua non denominato affluente del Fosso del Sale, in località Ronchi, nel Comune di Massa (MS).	. 253
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 280 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica n. 3676, SIDIT n. 8/2023 Autorizzazione e concessione idraulica per ladeguamento e il ripristino del tracciato sentieristico tra Pruno e Campaiana nel comune di Villa Collemandina (LU).	
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 286 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. nr. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU) via G.B. Vico, ad uso civile (prat. SIDIT n. 148370/2020).	. 261
DECRETO 11 gennaio 2023, n. 289 - certificato il 12 gennaio 2023 R.D. nr. 1775/33 - voltura concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, prat. Sidit n. 183017/2020 C.L. n. 5827.	. 268
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Su DECRETO 11 gennaio 2023, n. 308 - certificato il 12 gennaio 2023 Pratica SIDIT 100584/2020 (ex PPC 034 2009) - POZZO 6 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 1661 del 05/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Crescenzi, per uso agricolo.	. 273 id
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	. 277
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Su DECRETO 12 gennaio 2023, n. 333 - certificato il 12 gennaio 2023 Pratica n. DE_70/ex 31 prov. DETS_22175 GID 57 - L.R. 64/2009 e DPGR 18/R/2010. Autorizzazione lavori di manutenzione straordinaria su invaso denominato "Invaso Spezieri", sito in Comune di Montalcino (SI) in loc. Castiglion del Bosco.	_





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 116 - Data adozione: 05/01/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4226/2022 (proc. n. 6009/2022) - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 21 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), nei comuni di Chiusdino, Monticiano e Montalcino in Provincia di Siena. Cod. loc. n. 2407 -Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029034

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", in seguito "Regolamento";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014":

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

VISTO l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l'istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche "il Richiedente"), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0409453 del 27/10/2022, per mezzo dell'Ing. Michela Ticciati, responsabile dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, con allegate le seguenti dichiarazioni asseverate, rese in formato digitale per ciascuna occupazione, individuata con lo specifico codice di scarico, nella seguente tabella:

COD. SCARICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
COD. SCARICO	CORSO D'ACQUA	IDKETEKI	X	Y
CHISN04	Fosso Proticciano	TS18361	1669482,94	4780195,09
CHISN14	Fosso del Caneto	TS19419	1668504,37	4778865,59
CHISN15	Fosso senza nome	TS19704	1668767,9	4778549,24
CHISN21	Fosso La Vallina	TS16058	1668898,1	4784658,44
CHISN22	Fosso del Ciglierese	TS19044	1672852,22	4779076,21
CHISN26	Fosso senza nome	TS17250	1672003,07	4782320,41
CHISN27	Fosso senza nome	TS17273	1671915,07	4782176,42
CHISN29	Torrente Cona (2)	TS17006	1670557,05	4782483,88
MNTDE05	Fosso delle Serboline	TS18563	1685008,27	4779937,05
MNTSN05	Fosso del Faule (2)	TS18810	1684802,96	4779444
MOTDE06	Fosso senza nome	TS23950	1707781,29	4770849,08
MOTSN10	Fosso senza nome	TS24327	1703107,53	4770365,77
MOTSN12	Fosso del Trogolo	TS24675	1702989,53	4769944,77
MOTSN13	Fosso del Trogolo	TS24675	1702932,53	4769905,77
MOTSN15	Fosso senza nome	TS24119	1702905,53	4770640,76
MOTSN18	Fosso di Riguzzo	TS25078	1705010,04	4769411,14
MOTSN20	Fosso senza nome	TS24614	1702300,54	4770075,77
MOTSN24	Fosso di Giardino	TS31831	1700361,49	4763217,34
MOTSN28	Fiume Orcia	TS36190	1697946,02	4759472,82
MOTSN29	Fosso senza nome	TS24614	1702314,54	4770068,77

SGASN03 Borro Rigo (2) TS17964 1715707,85 4780987,07

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni inoltrate dal Richiedente si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle opere individuate nella precedente tabella;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013;

DATO ATTO che il corso d'acqua "fosso senza nome" individuato con codice "TS23950" sul quale insiste lo scarico con codice "MOTDE06" coordinate Gauss Boaga X=1707781,29; Y= 4770849,08 per effetto della D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81" è stato derubricato dal reticolo idrografico;

DATO ATTO che gli scarichi sopra indicati, oggetto della presente concessione, vengono individuati distintamente nell'allegato al presente atto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico, sia la tabella delle coordinate Gauss Boaga;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 50/2021 ("scarichi acque reflue") e dell'art. 2, lett. c), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- · non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- · non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

• l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od

altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r. 80/2015, del Regolamento 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per n. 20 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) ammonta ad € 4.284,00 corrispondente a € 214,20 per ciascuno scarico, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017, rivalutato su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219/2022 e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che per lo scarico "MOTDE06" insistente sul tratto "TS23950", derubricato dal reticolo idrografico e di gestione della L. 79/2012, è stato corrisposto il canone relativo all'annualità 2022 pari a € 214,20;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo pari ad € 65,00 sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento del 16/12/2022);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 4.498,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 4.498,20 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.249,10 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

• € 1.709,32 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 16/12/2022.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- 2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per venti scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), situati nei comuni di Chiusdino, Monticiano e Montalcino in Provincia di Siena, distintamente individuati nell'allegato al presente decreto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico sia le coordinate Gauss Boaga di ciascuno scarico;
- 3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 4.284,00 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 4. di stabilire che, limitatamente allo scarico con codice "MOTDE06", la concessione decorre dal 01/01/2022 al 06/12/2022, in quanto il corso d'acqua individuato con codice "TS23950" è stato derubricato per effetto della D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022;
- 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/041986 n. 131;
- 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
A	planimetria 21bef1ec5724f2ae4285c1cf3207a5cc18ff0f0b674594ed280a1b917ee7fc17



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 117 - Data adozione: 05/01/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4231/2022 Proc. n. 6016/2022 - Cod. loc. n. 2408 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 8 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni e Cetona, in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029042

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994)";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", in seguito "Regolamento";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

VISTO l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l'istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche "il Richiedente"), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0409557 del 27/10/2022, per mezzo dell'Ing. Michela Ticciati, responsabile dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, con allegate le seguenti dichiarazioni asseverate, rese in formato digitale per ciascuna occupazione, individuata con lo specifico codice di scarico, nella seguente tabella:

COD. SCARICO	CORSO DIA COLIA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
COD. SCARICO	CORSO D'ACQUA	IDKE I LK/9	X	Y
PCASR07	Fosso dei Frati (2)	TS52532	1723531,24	4744532,34
(ex PCADE03)				
PCASR02	Fosso Senna Viva	TS51247	1716528,37	4745547,29
(ex PCADE11)				
PCASR10	Fosso Senna Viva	TS51247	1716298,37	4745524,29
(ex PCADE12)				
PCASN14	Affl. Fosso Cadone	TS50528	1715523,31	4746088,55
SCBSR01	Affl. Fosso Maccaiolo	TS46067	1734761,45	4750272,61
(ex SCBDE01)				
SCBSN04	Affl. Torrente La Tinta	TS46600	1731189,34	4749692,18
CETSN01	Affl. Fosso Matera	AV43673	1738158,95	4755039,14
CETSR01	Torrente Fossalto	AV44129	1739011,91	4754235,22
(ex CETDE02)				

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni inoltrate dal Richiedente si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle opere individuate nella precedente tabella;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013;

DATO ATTO che gli scarichi sopra indicati, oggetto della presente concessione, vengono individuati distintamente nell'allegato al presente atto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico, sia la tabella delle coordinate Gauss Boaga;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 50/2021 ("scarichi acque reflue") e dell'art. 2, lett. c), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica:
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r. 80/2015, del Regolamento 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per n. 8 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) ammonta ad \in 1.713,60 corrispondente a \in 214,20 per ciascuno scarico, determinato ai sensi della D.G.R.T. n.

888/2017, rivalutato su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219/2022 e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo pari ad € 65,00 sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento del 16/12/2022);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.713,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.713,60 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 856,80 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 651,17 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 16/12/2022.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- 2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per otto scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), situati nei comuni di Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni e Cetona in Provincia di Siena, distintamente individuati nell'allegato al presente decreto

- (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico sia le coordinate Gauss Boaga di ciascuno scarico;
- 3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 1.713,60 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/041986 n. 131;
- 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE


Allegati n. 1	
A	planimetria
	e1a3f9c16ce0d1345b7b91336781e4e646e6ca3e4d84cade12909b7324e1de8f


Allegato "A"


Pratica SiDIT n. 4231/2022 Proc. n. 6016/2022 – Cod. loc. n. 2408. Concessione demaniale ai sensi della l.r. 50/2021 per n. 8 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni, Cetona, in Provincia di Siena.

Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

CODICE SCARICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE	COORDINATE
			GAUSS BOAGA X	GAUSS BOAGA Y
PCASR07 (ex PCADE03)	Fosso dei Frati (2)	TS52532	1723531,24	4744532,34
PCASR02 (ex PCADE11)	Fosso Senna Viva	TS51247	1716528,37	4745547,29
PCASR10 (ex PCADE12)	Fosso Senna Viva	TS51247	1716298,37	4745524,29
PCASN14	Affl. Fosso Cadone	TS50528	1715523,31	4746088,55
SCBSR01 (ex SCBDE01)	Affl. Fosso Maccaiolo	TS46067	1734761,45	4750272,61
SCBSN04	Affl. Torrente La Tinta	TS46600	1731189,34	4749692,18
CETSN01	Affl. Fosso Matera	AV43673	1738158,95	4755039,14
CETSR01 (ex CETDE02)	Torrente Fossalto	AV44129	1739011,91	4754235,22









REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 118 - Data adozione: 05/01/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4239/2022 Proc. n. 6024/2022 – Cod. loc. n. 2409 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) – Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 10 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Abbadia San. Salvatore e Castiglione d'Orcia, in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029043

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994)";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", in seguito "Regolamento";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014":

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

VISTO l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l'istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche "il Richiedente"), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0409650 del 27/10/2022, per mezzo dell'Ing. Michela Ticciati, responsabile dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, con allegate le seguenti dichiarazioni asseverate, rese in formato digitale per ciascuna occupazione, individuata con lo specifico codice di scarico, nella seguente tabella:

COD. SCARICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
			X	Y
ASSSN01	Fosso dei Pozzi (5)	TS44140	1717765,86	4752022,65
ASSSN03	Fosso dei Pozzi (5)	TS44127	1718347,23	4752008,1
ASSSN12	Affl. Fosso dell'Uno	TS43769	1718014,54	4752492,13
(ex ASSSN02)				
CORSN04	Affl. Fosso della Cerreta	TS33202	1711015,72	4761029,79
	(4)			
CORSN05	Affl. Torrente Onzola	TS29327	1712702,98	4765164,28
CORSN07	Fosso del Fossone	TS28744	1712702,98	4765164,28
CORSN08	Fosso Fonte al Crognolo	TS33437	1711151,61	4761462,95
CORSN09	Fosso Bianco (2)	TS40271	1720509,37	4756713,09
CORSN17	Affl. Torrente Onzola	TS29328	1713237,96	4764414,48
CORSN18	Affl. Fosso delle Rovinate	TS29705	1712790,11	4763884,82

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni inoltrate dal Richiedente si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle opere individuate nella precedente tabella;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013;

DATO ATTO che gli scarichi sopra indicati, oggetto della presente concessione, vengono individuati distintamente nell'allegato al presente atto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico, sia la tabella delle coordinate Gauss Boaga;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 50/2021 ("scarichi acque reflue") e dell'art. 2, lett. c), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

• ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in
 ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e
 impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile
 giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente

autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica:

• è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r. 80/2015, del Regolamento 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile:
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per n. 10 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) ammonta ad € 2.142,00 corrispondente a € 214,20 per ciascuno scarico, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017, rivalutato su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219/2022 e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento,

precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo pari ad € 65,00 sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento del 16/12/2022);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.142,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.142,00 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.071,00 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 813,96 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 16/12/2022.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- 2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per dieci scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), situati nei comuni di Abbadia San. Salvatore e Castiglione d'Orcia in Provincia di Siena, distintamente individuati nell'allegato al presente decreto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico sia le coordinate Gauss Boaga di ciascuno scarico;

- 3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 2.142,00 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/041986 n. 131;
- 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE


477	
Allegati n. 1	l
A	planimetria
	778173117a0346b4fff1b5928f4b91b59f7fbaed6d4622799294d79b746edf57


Allegato "A"


Pratica SiDIT n. 4239/2022 Proc. n. 6024/2022 – Cod. loc. n. 2409. Concessione demaniale ai sensi della l.r. 50/2021 per n. 10 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia, in Provincia di Siena.


Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

CODICE CCADICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS BOAGA		
CODICE SCARICO			X	Y	
ASSSN01	Fosso dei Pozzi (5)	TS44140	1717765,86	4752022,65	
ASSSN03	Fosso dei Pozzi (5)	TS44127	1718347,23	4752008,1	
ASSSN12 (ex ASSSN02)	Affl. Fosso dell'Uno	TS43769	1718014,54	4752492,13	
CORSN04	Affl. Fosso della Cerreta (4)	TS33202	1711015,72	4761029,79	
CORSN05	Affl. Torrente Onzola	TS29327	1712702,98	4765164,28	
CORSN07	Fosso del Fossone	TS28744	1712702,98	4765164,28	
CORSN08	Fosso Fonte al Crognolo	TS33437	1711151,61	4761462,95	
CORSN09	Fosso Bianco (2)	TS40271	1720509,37	4756713,09	
CORSN17	Affl. Torrente Onzola	TS29328	1713237,96	4764414,48	
CORSN18	Affl. Fosso delle Rovinate	TS29705	1712790,11	4763884,82	











REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 119 - Data adozione: 05/01/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4254/2022 (Proc. n. 6042/2022) Cod. loc. n. 2410 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 14 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicille, Buonconvento, Siena e Asciano, in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029045

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994)";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", in seguito "Regolamento";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014":

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

VISTO l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l'istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche "il Richiedente"), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0410394 del 27/10/2022, per mezzo dell'Ing. Michela Ticciati, responsabile dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, con allegate le seguenti dichiarazioni asseverate, rese in formato digitale per ciascuna occupazione, individuata con lo specifico codice di scarico, nella seguente tabella:

COD. SCARICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS - BOAGA	
COD. SCARICO			X	Y
MOADE01	Affl. Torrente Arbia	TS13296	1697846,46	4787630,44
MOASN01	Affl. Torrente Sorra	TS17288	1700162,01	4782205,62
MOASN02	Torrente Arbia	TS17420	1700578,92	4782328,33
MOASN03	Torrente Arbia	TS17420	1700426	4782234,29
MOASN05	Torrente Arbia	TS17420	1700422,38	4782222,48
MOASN06	Fosso senza nome	TS13296	1697684,29	4787535,63
MOASN13	Fosso delle Ville	TS12531	1689432,41	4788383,27
MOASN14	Affl. Torrente Arbia	TS13296	1697567,91	4787606,1
MURDE08	Affl. Fosso di Barottoli	TS17170	1687584,77	4782538,47
SOVDE06	Fosso Serpenna	TS9451	1684320,39	4792242,57
SOVDE09	Fosso Fogna inferiore	TS10947	1686009,23	4790391,99
BUODE02	Affl. Fosso della Fornace	TS20033	1699625,99	4777343,88
	(2)			
SIESN03	Fosso di Valli	TS6165	1690054,66	4797733,19
ASCDE03	Affl. Borro delle Canapaie	TS5752	1704710,6	4798367,21

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni inoltrate dal Richiedente si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle opere individuate nella precedente tabella;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013;

DATO ATTO che il corso d'acqua "Affl. Fosso della Fornace (2)" individuato con codice "TS20033" sul quale insiste lo scarico con codice "BUODE02" coordinate Gauss Boaga X=1699625,99; Y= 4777343,88 per effetto della D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81" è stato derubricato dal reticolo idrografico;

DATO ATTO che gli scarichi sopra indicati, oggetto della presente concessione, vengono individuati distintamente nell'allegato al presente atto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico, sia la tabella delle coordinate Gauss Boaga;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 50/2021 ("scarichi acque reflue") e dell'art. 2, lett. c), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- · non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

• l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

• rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque

tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica:
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della 1.r. 80/2015, del Regolamento 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile:
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII

del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per n. 13 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) ammonta ad € 2.784,60 corrispondente a € 214,20 per ciascuno scarico, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017, rivalutato su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219/2022 e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che per lo scarico "BUODE02" insistente sul tratto "TS20033", derubricato dal reticolo idrografico e di gestione della L. 79/2012, è stato corrisposto il canone relativo all'annualità 2022 pari a € 214,20;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo pari ad € 65,00 sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento del 16/12/2022);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 2.998,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.998,80 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.499,40 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.139,54 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 16/12/2022.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- 2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per tredici scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), situati nei comuni di Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicille, Buonconvento, Siena e Asciano in Provincia di Siena, distintamente individuati nell'allegato al presente decreto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico sia le coordinate Gauss Boaga di ciascuno scarico;
- 3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 2.784,60 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 4. di stabilire che, limitatamente allo scarico con codice "BUODE02", la concessione decorre dal 01/01/2022 al 06/12/2022, in quanto il corso d'acqua individuato con codice "TS20033" è stato derubricato per effetto della D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022;
- 5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/041986 n. 131;
- 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
A	planimetria
А	
	b0623b97aedb1ac5998dbc04b07bf91bf2c6a320a0fe4b03cc22d54248d025a0

Allegato "A"

BUODE02

SIESN03

ASCDE03

Pratica SiDIT n. 4254/2022 Proc. n. 6042/2022 – Cod. loc. n. 2410. Concessione demaniale ai sensi della l.r. 50/2021 per n. 14 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicille, Buonconvento, Siena e Asciano, in Provincia di Siena.

Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

CODICE CCADICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS BOAGA	
CODICE SCARICO			X	Y
MOADE01	Affl. Torrente Arbia	TS13296	1697846,46	4787630,44
MOASN01	Affl. Torrente Sorra	TS17288	1700162,01	4782205,62
MOASN02	Torrente Arbia	TS17420	1700578,92	4782328,33
MOASN03	Torrente Arbia	TS17420	1700426	4782234,29
MOASN05	Torrente Arbia	TS17420	1700422,38	4782222,48
MOASN06	Fosso senza nome	TS13296	1697684,29	4787535,63
MOASN13	Fosso delle Ville	TS12531	1689432,41	4788383,27
MOASN14	Affl. Torrente Arbia	TS13296	1697567,91	4787606,1
MURDE08	Affl. Fosso di Barottoli	TS17170	1687584,77	4782538,47
SOVDE06	Fosso Serpenna	TS9451	1684320,39	4792242,57
SOVDE09	Fosso Fogna inferiore	TS10947	1686009,23	4790391,99

TS20033

TS6165

TS5752

1699625,99

1690054,66

1704710,6


4777343,88


4797733,19


4798367,21


Fosso Fogna inferiore Affl. Fosso della Fornace (2)


Fosso di Valli Affl. Borro delle Canapaie

























REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 120 - Data adozione: 05/01/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4265/2022 Proc. n. 6054/2022 – Cod. loc. n. 2411 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) – Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per n. 8 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme e Trequanda in Provincia di Siena. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029046

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994)";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", in seguito "Regolamento";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014":

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

VISTO l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l'istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche "il Richiedente"), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0410397 del 27/10/2022, per mezzo dell'Ing. Michela Ticciati, responsabile dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, con allegate le seguenti dichiarazioni asseverate, rese in formato digitale per ciascuna occupazione, individuata con lo specifico codice di scarico, nella seguente tabella:

COD CCADICO	CORSO D'ACQUA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS - BOAGA		
COD. SCARICO			X	Y	
GCHDE14	Affl. Torrente Pecina	TS2518	1696803,88	4805602,73	
CBESN01	Affl. Fosso di Vagliagli	TS1758	1690166,61	4810100,95	
CBESN04	Affl. Fosso delle Lastre (4)	TS1717	1689983,61	4810356,95	
CBESN06	Fosso Ombrone	TS2338	1702470,39	4806939,07	
CBESN07	Affl. Fosso Ombrone	TS2423	1702280,7	4806332,31	
CBESN10	Fosso della Casella	TS2714	1687890,64	4804832,02	
RAPDE02	Affl. Borro Bestina	TS9193	1711764,27	4792461,38	
TREDE04	Fosso della Porta Franca	TS18570	1718430,2	4785161,2	

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni inoltrate dal Richiedente si assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle opere individuate nella precedente tabella;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013;

DATO ATTO che gli scarichi sopra indicati, oggetto della presente concessione, vengono individuati distintamente nell'allegato al presente atto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico, sia la tabella delle coordinate Gauss Boaga;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 50/2021 ("scarichi acque reflue") e dell'art. 2, lett. c), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r. 80/2015, del Regolamento 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile:
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per n. 8 scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4) ammonta ad \in 1.713,60 corrispondente a \in 214,20 per ciascuno scarico, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017, rivalutato su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219/2022 e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo pari ad \in 65,00 sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento del 16/12/2022);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 13/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.713,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.713,60 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 856,80 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 651,17 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 16/12/2022.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- 2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per otto scarichi acque reflue urbane (tip. 6.4), situati nei comuni di Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme e Trequanda in Provincia di Siena, distintamente individuati nell'allegato al presente decreto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico sia le coordinate Gauss Boaga di ciascuno scarico;
- 3. di stabilire che la concessione ha durata di 19 anni a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 1.713,60 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

- 4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/041986 n. 131;
- 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE


Allegati n. 1					
A	planimetria				
	cec778467257e714785b17ef883d49d26cbf42959d4188a884ce721a87144f41				


Allegato "A"


Pratica SiDIT n. 4265/2022 Proc. n. 6054/2022 – Cod. loc. n. 2411. Concessione demaniale ai sensi della l.r. 50/2021 per n. 8 scarichi acque reflue urbane (Tip. 6.4), in varie località nei Comuni di Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme e Trequanda in Provincia di Siena.


Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.


CODICE CCADICO	CORCO DIA COTTA	IDRETLR79	COORDINATE GAUSS BOAGA	
CODICE SCARICO	CORSO D'ACQUA		X	Y
GCHDE14	Affl. Torrente Pecina	TS2518	1696803,88	4805602,73
CBESN01	Affl. Fosso di Vagliagli	TS1758	1690166,61	4810100,95
CBESN04	Affl. Fosso delle Lastre (4)	TS1717	1689983,61	4810356,95
CBESN06	Fosso Ombrone	TS2338	1702470,39	4806939,07
CBESN07	Affl. Fosso Ombrone	TS2423	1702280,7	4806332,31
CBESN10	Fosso della Casella	TS2714	1687890,64	4804832,02
RAPDE02	Affl. Borro Bestina	TS9193	1711764,27	4792461,38
TREDE04	Fosso della Porta Franca	TS18570	1718430,2	4785161,2













REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 132 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV13391, in loc. Ville del Comune di Terranuova Bracciolini per manutenzione elettrodotto aereo a BT e sostituzione cavi e sostegni esistenti - Pratica SiDIT 3699/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029020

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3699/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 363997 del 26-09-2022 presentata da Silvestri Massimiliano in nome e per conto della Società E - DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Ombrone n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Arch. Ghinassi Stefano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- · Relazione Tecnico-Descrittiva;
- · Inquadramento Territoriale;
- · Estratto di mappa catastale;
- Rendering- Simulazione dell'intervento;
- Particolare delle interferenze (AV13391)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV13391, loc. Ville in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 110 181 del Foglio 23 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12336 interferenza 1 -manutenzione elettrodotto aereo a BT sostituzione cavi e sostegni esistenti , così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV13391, loc. Ville in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 110 - 181 del Foglio 23 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12554 interferenza 2 -manutenzione elettrodotto aereo a BT - sostituzione cavi e sostegni esistenti, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in

concorrenza:

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5287/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né
 essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per
cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro
comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale
autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- · le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5
 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto
 realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza
 delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute
 nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
 effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli
 interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime
 delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la
 preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria
 autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o
 indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa
 in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio
 carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
 privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da
 qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai
 lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, è stata assolta dal richiedente in via telematica tramite modello F24 (codice tributo: 1552) in data 16-12-2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 11,70 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 11,70 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5,85 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferito al 2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 58,50 a titolo di indennità per occupazioni pregresse per il quinquennio antecedente, dovuti per la presenza degli attraversamenti oggetto della presente istanza, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati:
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- 3. di accordare alla Società E -DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV13391, loc. Ville in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 110 - 181 del Foglio 23 con l'opera n. 12336 interferenza 1 -manutenzione elettrodotto aereo a BT - sostituzione cavi e sostegni esistenti;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV13391, loc. Ville in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 110 - 181 del Foglio 23 con l'opera n. 12554 interferenza 2 -manutenzione elettrodotto aereo a BT - sostituzione cavi e sostegni esistenti;
- 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 11,70, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione:
- 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
- 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di tr distri	rasmettere per via telematica il ibuzione.it e stefano.ghinassi@archi	presente provvedimento ag worldpec.it.	li indirizzi PEC: e	-distribuzione@pec.e-
Avverso il pro	esente provvedimento è ammesso ri	corso davanti all'autorità giud	liziaria competente ne	ei termini di legge.
			П	L DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 140 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato fiume Lamone (Id. MV7316), in loc. Fantino del Comune di Marradi per l'esecuzione di area a cantiere (platea in C.A.) per sostituzione impalcato di ponte ferroviario al Km 61+038 della linea Firenze-Faenza nel Comune di Marradi (FI). Pratica SiDIT 1298/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000021

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r.91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che nell'ambito delle opere/attività propedeutiche all'effettuazione di un intervento di manutenzione straordinaria ad un ponte ferroviario a travata metallica, in attraversamento del Fiume Lamone, presente al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze-Faenza nel Comune Di Marradi (FI), questo Ufficio ha autorizzato le seguenti opere:

- con Decreto n. 10288 del 17/06/2021 è stata autorizzata la realizzazione di un'area di cantiere nelle pertinenze in sinistra idraulica del Fiume Lamone, con parziale deviazione e tombamento di un corso d'acqua senza nome (Id. MV7269) - opera 7851;
- con Decreto n. 14442 del 19/08/2021 è stato autorizzato un progetto di variante dei lavori consistente nell'allargamento dell'area di cantiere rispetto al progetto originario e nel tombamento temporaneo di un ulteriore tratto a monte del corso d'acqua senza nome (Id. MV7269) opera 8876;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1298/2021 (procedimento 6785/2022) acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 455690 del 24/11/2022 presentata da R.F.I. SPA – Direzione Territoriale Produzione di Firenze, C.F. 01585570581, con sede legale in Comune di Firenze, Viale Francesco Redi, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Andrea Bancalà, costituita dagli elaborati in formato digitale elencati nell'allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede ulteriori lavori nelle pertinenze in sinistra idraulica del fiume Lamone (Id. MV7316) nel Comune di Marradi (FI), nei pressi del ponte ferroviario situato al Km 61+038 della linea ferroviaria Firenze – Faenza per la realizzazione di un'area di cantiere (platea in C.A. in aggetto sul fiume per circa 240 mq) necessaria per il posizionamento dei mezzi d'opera da utilizzare per le operazioni di smontaggio dell'attuale impalcato ferroviario e per il posizionamento del nuovo impalcato in acciaio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

PRESO ATTO che il progetto prevede altresì gli interventi necessari al ripristino dell'area interessata dal cantiere per riportarla alle condizioni ante-operam; verranno ripristinati tutti i riporti, gli scavi superficiali verranno riempiti con terreno naturale e gli scavi profondi saranno stabilizzati mediante utilizzo di elementi lapidei di grandi dimensioni o l'utilizzo di gabbionate debitamente dimensionate, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di aree del demanio idrico del fiume Lamone (Id. MV7316), e precisamente:

 Porzione di alveo del fiume Lamone (Id. MV7316), nei pressi della p.lla 15 nel F. 67 del Catasto del Comune di Marradi (FI), da occuparsi con platea in C.A. in aggetto sul fiume per circa 240 mq (opera 13464)

CONSIDERATO che è tuttora in corso di validità la concessione per l' occupazione del demanio idrico rilasciata con gli atti citati in premessa e precisamente:

• Porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV7269), nei pressi delle p.lle 15 e 73 nel F. 67 del Catasto del Comune di Marradi (FI), occupata con area a cantiere (parziale tombamento - opera 7851 e opera 8876).

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza:

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6785/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - · non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione dell' opera 13464 (platea in C.A. in aggetto sul fiume per circa 240 mq) e per il successivo ripristino ante-operam dell'area interessata dal cantiere, fermo restando quelle già dettate con Decreto n. 10288 del 17/06/2021, dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- è assolutamente vietato lo stoccaggio in alveo, anche temporaneo, di materiale utilizzato nelle lavorazioni e/o proveniente dalle stesse;
- si dovrà porre particolare cautela affinché non vi sia caduta di materiale in alveo e nel caso dovesse accidentalmente accadere lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso; al termine dei lavori, le pertinenze demaniali interessate dovranno essere ripulite e ripristinato lo stato originario dei luoghi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né
 essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per
 cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro
 comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale
 autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5
 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e
 quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di
 rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni
 contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
 effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli
 interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime
 delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la
 preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria
 autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o
 indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa
 in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio
 carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto
 indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio,
 senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute:
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati:

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni tre la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO non necessaria la costituzione di una garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi in ragione della tipologia di opera autorizzata con il presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dalla richiedente con marca cartacea n. 01210186985685 del 16/11/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 07/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1056,70 a titolo di canone concessorio, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 528,35 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati elencati nell'allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- 3. di accordare alla società R.F.I. SPA Direzione Territoriale Produzione di Firenze, C.F. 01585570581, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di alveo del fiume Lamone (Id. MV7316), nei pressi della p.lla 15 nel F. 67 del Catasto del Comune di Marradi (FI), da occuparsi con platea in C.A. in aggetto sul fiume per circa 240 mq (opera 13464)
- 4. di confermare alla società R.F.I. SPA Direzione Territoriale Produzione di Firenze, C.F. 01585570581, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV7269), nei pressi delle p.lle 15 e 73 nel F. 67 del Catasto del Comune di Marradi (FI), occupata con area a cantiere (parziale tombamento opera 7851 e opera 8876).
- di stabilire che le concessioni hanno durata di anni tre dalla data del presente atto e che il canone di concessione è
 pari a € 1056,70, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla
 Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente
 concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa, fermo restando quelle già dettate con Decreto n. 10288 del 17/06/2021, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
- 7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
- 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi pec rfi-dpr-dtp.fi.utfisud@pec.rfi.it e andrea.bancala@ingpec.eu;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati 1	n. 1
A	Elenco Elaborati
	ee5c1781c039f920aa4b32cdb47d391c27eb365fc094f7d5f576a5628ab40546

ALLEGATO A

- Relazione tecnica descrittiva e documentazione fotografica
- Corografia in scala 1:10000 con indicazione area di intervento
- Cantierizzazione con platea in C.A. planimetrie stato attuale, stato di progetto, stato sovrapposto (scala 1:500)
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicazione area di intervento
- Progetto esecutivo Planimetria generale dello stato di fatto
- Progetto esecutivo:
 - Dossier di varo
 - Planimetria generale delle opere di varo
 - Platea di varo inferiore Carpenteria
 - Orditure platee di varo inferiore Armature superiori
 - Orditure platee di varo inferiore Armature inferiori
 - Prospetti ante e post operam
 - Prospetti demolizioni e ricostruzioni
 - Viabilità di cantiere Planimetria
 - Relazione descrittiva ripristino dei luoghi
 - Analisi stato intervento Opere propedeutiche al varo
 - Ripristino dell'area di intervento: opere propedeutiche al varo 1/3
 - Ripristino dell'area di intervento: opere propedeutiche al varo $2 \slash 3$
 - Ripristino dell'area di intervento: opere propedeutiche al varo $3 \slash 3$
- Progetto definitivo Fasi di intervento e render
- Studio idrologico e idraulico:
 - Elenco elaborati
 - Relazione idrologica e idraulica
 - Modello idraulico
 - Planimetria battenti idrometrici TR=10 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=10 anni
 - Planimetria battenti idrometrici TR=20 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=20 anni
 - Planimetria battenti idrometrici TR=30 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=30 anni
 - Planimetria battenti idrometrici TR=50 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=50 anni
 - Planimetria battenti idrometrici TR=100 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=100 anni
 - Planimetria battenti idrometrici TR=200 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=200 anni
 - Planimetria battenti idrometrici TR=500 anni
 - Planimetria velocità di propagazione TR=500 anni



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 141 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale per attraversamento con ponte sul corso d'acqua denominato Borro dei Frati, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR). Pratica SiDIT 5263/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000086

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche":

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. n. 22 del 3/3/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dello scrivente Ufficio risulta la documentazione della Provincia di Arezzo relativa all'occupazione di aree del demanio idrico con attraversamento con ponte sul Borro dei Frati, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR), rif. catastali Foglio n. 19 Partt. nn. 156-158, rilasciata su istanza della Ditta Panichi Siro e Vasco, e autorizzata con Delibera del Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile di Arezzo n. 7851 del 23/09/1977, concessione Identificativo Demanio n. 10000168, di durata trentennale e scadenza al 22/09/2007;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4 della stessa legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta:

• attraversamento con ponte sul corso d'acqua denominato Borro dei Frati, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 201228 del 17/05/2022 è stato inviato un sollecito alla regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, della suddetta occupazione dell'area del demanio idrico, comunicando altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento d'Ufficio, alla cui nota non è seguito riscontro;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 262381 del 30/06/2022 questo Ufficio ha inviato un ulteriore sollecito a mezzo raccomandata A/R, tornato indietro per compiuta giacenza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0316805 del 11/08/2022 lo scrivente Ufficio ha consultato il Comune di San Giovanni Valdarno (AR), a fine di ottenere informazioni utili per la regolarizzazione della pratica, dato che sull'attraversamento in questione si sviluppa la strada comunale via Concetto Marchesi, di servizio per l'accesso ad una lottizzazione a destinazione residenziale;

PRESO ATTO che, a seguito del sopralluogo effettuato sul sito interessato in data 17/11/2022 dal personale del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore insieme ai tecnici del Comune di San Giovanni Valdarno, il Comune di San Giovanni Valdarno ha manifestato la volontà di subentrare nella titolarità della suddetta concessione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0457565 del 25/11/2022 lo scrivente Ufficio ha trasmesso a mezzo pec al Comune di San Giovanni Valdarno e a mezzo raccomandata A/R ai Sigg. Panichi Siro (nota tornata la mittente) e Panichi Vasco (nota recapitata in data 05/12/2022), informativa in merito alla regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, dell'occupazione demaniale in oggetto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0497133 del 21/12/2022 il Comune di San Giovanni Valdarno, P.IVA e C.F. 00160360517, con sede in Via Garibaldi n. 43, cap 52027 - di seguito denominato Concessionario - ha trasmesso:

- autocertificazione di cambio di titolarità della concessione in oggetto, sottoscritta in data 21/12/2022 dal Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno nella persona di Vadi Valentina, dal Sig. Panichi Vasco e dalla Sig.ra Viligiardi Metella attuale intestataria;
- Determinazione Area Amministrativo Finanziario e Servizi alla Cittadinanza n. 1140 del 21/12/2022 relativa alla liquidazione delle somme richieste, come di seguito specificate, ai fini della regolarizzazione della concessione demaniale in questione;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del sopra citato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

CONSIDERATO che è stata valutata la sussistenza delle condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

• le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni presentati all'Ufficio competente e già autorizzati in fase di rilascio della suddetta concessione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area in concessione, oltreché dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento;
- a prevedere un adeguato piano di manutenzione dell'opera in oggetto, che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente, ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato, che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica dell'opera, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'opera, anche in dipendenza del
 mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente,
 dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere
 oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
 effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli
 interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime
 delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la

normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- · a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto:
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute:
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la
 concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel
 termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Il Concessionario inoltre:

- si dichiara edotto che, a seguito di eventi meteorologici, l'opera in oggetto potrebbe essere soggetta a periodici
 allagamenti, e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo
 per gli utilizzatori dell'opera, tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale,
 per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente
 concessione;
- è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro Funzionale Regionale, e a provvedere alla sorveglianza dell'opera in oggetto e delle aree circostanti, con particolare attenzione al superamento delle condizioni di sicurezza;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
 privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da

qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 a decorrere dal 01/01/2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 30/12/1971, n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il titolare della concessione ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla Provincia;

PRESO ATTO che con nota prot. n. prot. n. 0497133 del 21/12/2022 il Concessionario ha trasmesso, ai fini del procedimento di autorizzazione idraulica e contestuale concessione di suoli del demanio idrico ai sensi della L.R. 77/2016, la Determinazione n. 1140 del 21/12/2022 di liquidazione delle seguenti somme:

- Euro 1.155,00 a titolo di indennizzo ai sensi della L.R. n. 77/2016, pari al venti per cento del corrispettivo annuo, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT20 L076 0102 8000 0003 0030 506;
- Euro 1.800,00 a titolo di canoni non corrisposti di occupazione demaniale per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 400,00 a titolo di imposte regionali sulle concessioni statali sui beni del demanio idrico ai sensi dell'art. 1 c. 2 L.R. 2/1971 e s.m.e.i., della L.R. 68/2016, degli art. 12 c. 1 L.R. 57/2017, art. 5 L.R. 74/2018 e art. 1 L.R. 93/2020 computato nella misura ridotta corrispondente al 50% del canone di concessione, per le annualità 2016, 2021, 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580;
- Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo sulla concessione, mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311, IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938;

DATO ATTO che il deposito cauzionale infruttifero non risulta dovuto, ai sensi dell'art. 31 c. 4-bis del D.P.G.R. 60/R/2016, essendo il Concessionario un Ente pubblico territoriale;

DATO ATTO che la documentazione del presente procedimento è conservata nel portale RT SiDIT - Sistema Demanio Idrico Toscana, rif. pratica n. 5263/2022, procedimenti n. 7245/2022 e n. 7246/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 2 comma 1 lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904;

- 2. DI ACCORDARE al Comune di San Giovanni Valdarno, P.IVA e C.F. 00160360517, con sede in San Giovanni Valdarno (AR), via Garibaldi n. 43, cap 52027, la Concessione demaniale per:
 - attraversamento con ponte sul corso d'acqua denominato Borro dei Frati, nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR);
- 3. DI DISPORRE che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dal 01/01/2016, con scadenza al 31/12/2034, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa, e che il canone di ciascuna concessione è pari a Euro 154,22 secondo quanto riportato al punto 5.1) dell'Allegato A della D.G.R. 888/2017 e s.m.e.i., e secondo quanto disposto dall'art. 29 c. 4 del D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016, canone soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente atto all'indirizzo pec del Concessionario: protocollo@pec.comunesgv.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 142 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 12 particella 147 – Concessione SiDIT n. 546/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000101

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015".

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la D.G.R. 2 novembre 2022, n. 1219, "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA l'istanza in data 09/02/2022 prot. n. 51531 con cui la società Toscanità s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze (FI), Via Pier Capponi n. 99, ha fatto richiesta di ricerca e concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi, previa realizzazione di n. 1 pozzo nel comune di Monteriggioni (SI), località Il Casone, su terreno individuato al N.C.T foglio n. 12 particella n. 147 di proprietà della sig.ra Gianni Emanuela (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto);

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 25/02/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, sul B.U.R.T. n. 9 del 02/03/2022 e sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell'art. 48 del D.P.G.R. 61/R/2016, si è tenuta il giorno 17/03/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 6916 del 14/04/2022 con il quale la società Toscanità s.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell' art. 95 del R.D. 1775/1933, alla realizzazione di un pozzo per uso produzione beni e servizi nel comune di Monteriggioni (SI), località Il Casone, su terreno individuato al N.C.T foglio n. 12 particella n. 147;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Andrea Tonini (n. 1086 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 25/11/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno di 7.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,22 l/s, destinata ad uso produzione beni e servizi (produzione vapore acqueo);

DATO ATTO che la ditta richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 2.141,76; ha versato € 178,48 per canone 2022 (rateo dicembre); ha versato € 53,54 quale contributo ex art. 7 R.D. 1775/1933;
- in data 13/12/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto con n. 4 marche da bollo da € 16,00 (n. 01220106133367, n. 01220106133378, n. 01220106133380, n. 01220106133391);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

- 1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore di Toscanità s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze (FI), Via Pier Capponi n. 99, per uso produzione beni e servizi entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), località Il Casone, su terreno individuato al N.C.T foglio n. 12 particella n. 147 di proprietà della sig.ra Gianni Emanuela;
- 2. la concessione è valida fino al 31/12/2037;
- 3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 13/12/2022 dalla ditta richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
- 4. di stabilire che, ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R. 1219/2022, il canone di concessione è definito in € 2.141,76;
- 5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
- 6. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
Allegati II. I	
\boldsymbol{A}	ALLEGATO A
A	
	a0a1a3ae48d533fb39491e90c1837f8db81a6880d3904448863d10477ced350b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 146 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Fughino, loc. Salci in Comune di Torrita di Siena per realizzazione attraversamento carrabile. Pratica SiDIT 2903/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029033

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r.91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80":

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2903/2022 presentata dal richiedente Domenica Gelli, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 289456 del 20-07-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Sestigiani Eligio e l'integrazione dei calcoli idraulici acquisita con nota n. 470829 del 05/12/2022 a firma del dott. geol. Pietro Manini:

- Relazione tecnica
- · Relazione geologica con calcoli idraulici
- Integrazione calcoli idraulici del 05/12/2022
- · Tavole stato attuale
- Tavole stato di progetto
- Tavole stato sovrapposto
- Estratto di mappa catastale 1:2000

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede: lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Fughino, loc. Salci in Comune di Torrita di Siena, presso la particella 324 del Foglio 1 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11854 realizzazione attraversamento carrabile, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza:

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4295/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - · non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né
 essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per
 cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro
 comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale
 autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di

decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
 effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli
 interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime
 delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto
 indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio,
 senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da
qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai
lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea

n. 01201954566471 del 29/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 85,70 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 85,70 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 42,85 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- 3. di accordare, al richiedente Domenica Gelli, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Fughino, loc. Salci in Comune di Torrita di Siena, presso la particella 324 del Foglio 1 con l'opera n. 11854 realizzazione attraversamento carrabile;
- 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 85,70 , secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
- 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
- 8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec . eligio.sestigiani@geopec.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
A	Anagrafica richiedente
	acffd08ce25f41a6f5ec64d3be3154d43ac3995897551c49f424fd54b121fd7c



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 147 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 2051/2019 (codice locale 3588). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa (PI). Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000001

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999:
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56:
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";
- la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 e le relative misure di salvaguardia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- l'istanza acquisita al protocollo con n. 0128230 del 21/03/2019, presentata dalla ditta "Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l.", C.F./P.Iva: 01058810506 con sede legale in Via F. Crispi n. 35, 56125 Pisa (PI), nella persona della Sig.ra Giulietta Bracci Torsi in qualità di legale rappresentante della società, di autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n° 1 pozzo da realizzare su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Pisa (PI) al foglio di mappa n° 15 part. n° 359, Viale delle Cascine, di proprietà della società richiedente, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (irrigazione aree a verde abbattimento polveri) per un quantitativo totale di 3000 m³/anno, Pratica SIDIT 2051/2019 (codice locale 3588);
- il Decreto Dirigenziale n. 10630 del 26/06/2019 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione alla ricerca alla ditta "Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l." C.F./P.Iva: 01058810506;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Dimitri Bastoncelli, acquisita al protocollo n. 0289343

del 25/07/2019;

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE:

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'anno 2023 per l'uso dell'acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di giunta regionale di aggiornamento dei canoni, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, per un importo totale pari ad euro duecentosessantotto/93 (€ 268,93);
- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad euro duecentosessantadue/37 (€ 262,37), le spese d'istruttoria, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di euro 32 (equivalente di n. 1 marca da bollo da € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto e n. 1 marca per convalidare il presente decreto), con versamento effettuato con bonifico bancario, Intesa SanPaolo in data 14/12/2022, TRN: 0323900542980605480160014000IT sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT 88 Z 07601 02800 001020546857;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 16/12/2022 dalla Sig.ra Giulietta Bracci Torsi in qualità di legale rappresentante della ditta "Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l.", C.F./P.Iva: 01058810506 con sede legale in Via F. Crispi n. 35, - 56125 Pisa (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 16/12/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare alla ditta "Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l.", C.F./P.Iva: 01058810506 con sede legale in Via F. Crispi n. 35, 56125 Pisa (PI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n° 1 pozzo ubicato su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Pisa (PI) al foglio di mappa n° 15 part. n° 359, Viale delle Cascine, di proprietà della società richiedente, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (irrigazione aree a verde abbattimento polveri), per un quantitativo massimo complessivo pari a tremila (3000) metri cubi annui, Pratica SIDIT 2051/2019 (codice locale 3588), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
- 2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 16/12/2022 dalla Sig.ra Giulietta Bracci Torsi in qualità di legale rappresentante della ditta "Centro Ippico Razza Vallelunga (C.I.R.V.) S.r.l.", C.F./P.Iva: 01058810506 con sede legale in Via F. Crispi n. 35, 56125 Pisa (PI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
- 4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il

Comune di Pisa (PI);

- 5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
- 6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
- 7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
A	DISCIPLINARE
	4aca639bbf19eec97cd6ccc27efb47469409e82670e67a69d00c7d9eb3d63fb6
	,



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 154 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civileprelievo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle FI), N.C.T. foglio n. 41 particella n.46 – Conc.320 SIDIT Pratica n. 417431/2020 Proc.n.5380/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000005

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni"; - 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che la società società Pan Urania S.p.A. con sede in Poggibonsi (SI) Loc. Drove 14 è titolare di concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee per uso civile (pratica n. 320) mediante pozzo ubicato in comune di Barberino Tavarnelle fgl. 41 part. 46 (giusta istanza prot. 170331 del 31/10/2005);

VISTA l' istanza iscritta al prot. n. 246477 in data 16/06/2022 con la quale la predetta società ha richiesto la variazione sostanziale per aumento del volume di acqua relativa alla concessione 320 di acque pubbliche mediante il pozzo esistente, sul terreno sopra indicato di proprietà della società Pangest S.p.A;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Barberino Tavarnelle per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12/10/2022 come da relata di pubblicazione agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi del R.D. 1775/1933 artt. 8 e 95, si è tenuta il giorno 27/10/2022, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza a firma del Geol. Dott. Luciano Pignattai (iscritto al n.660 dell' Ordine dei Geologi della Toscana);

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 05/12/2022 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2.950 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,09 l/s, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 262,01, ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di € 32,00, mediante bonifico bancario e sul presente atto di € 16,00 mediante marca contrassegno;
- in data 14/12/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

- 1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Pan Urania S.p.A con sede a Poggibonsi (SI) Loc.Drove 14, per uso civile, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) in terreno censito nel N.C.T. dal foglio 41 p.lla 46 di proprietà della società Pangest S.p.a.;
- 2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
- 3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 14/12/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
- 4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in \pounds . 262,01;
- 5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
- 6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
\boldsymbol{A}	ALLEGATO A
	44edbb310c2266f0ccdbde24f12dad89146e6391bd3374569a090c9cb303e7e9
	, ,



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 155 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione di porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR) per l'esecuzione di impianti in fibra ottica in attraversamento. Pratica SiDIT 5333/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000094

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5333/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 508662 del 28-12-2022 presentata da in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma della Società Eagle Projects, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Tavola stato di progetto con le tipologie di attraversamento e la tabella riepilogativa interventi .

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua come da allegato A, in Comune di Laterina- Pergine Valdarno (AR), per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13713 impianti in fibra ottica in attraversamento vari corsi d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 7332/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - · non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - · non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - · non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né
 essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5

giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

 il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la
 concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel
 termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

 per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
 privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da
 qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai
 lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01211064982866 del 12/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
- 3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzioni di aree demaniali dei corsi d'acqua come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, in Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR), con l'opera n. 13713 impianti in fibra ottica in attraversamento vari corsi d'acqua;
- 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
- 6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

il Concessionario è a interessato, in assenz mettere per via telemat	a della presente auto	orizzazione non po	ssono iniziare i lav	vori.	mune
sente provvedimento è					ge.
				IL DIRIGENTE	

Allegati n. 1	1
A	Elenco attraversamenti 32ee2406e086df98ed862134e6fac95bcd6bdcb9aaa3b945d3f9ca154f825328

INVITALIA	Titolo documento	Nome file	Data
open floer	RELAZIONE TECNICA	LATERINA- GC-RT-20	17/11/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

RIF. TAVOLA	NOME CORSO D'ACQUA	CODICE	ATTRAVERSAMENTI	PARALLELISMI		COORDINATE INTERVENTO (WGS
TAVOLA				4m <distanza<10m< td=""><td>distanza <4m</td><td>84)</td></distanza<10m<>	distanza <4m	84)
1	TORRENTE BREGINE	AV16991	Х			43.5086, 11.7288
2	SENZA NOME	AV17209	Х			43.5080, 11.7199
3	SENZA NOME	AV18483	Х			43.4884, 11.7186
4	SENZA NOME	AV17149	Х			43.5083, 11.6832
5	FIUME ARNO	AV17399	Х			43.5017, 11.6770
6	TORRENTE AGNA	AV17149	Х			43.5097, 11.6738
6	TORRENTE AGNA	AV17149	Х			43.5095, 11.6743
7	TORRENTE ASCIONE	AV17029	Х			43.5108, 11.6590



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 159 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 – Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale pubblica dal Torrente Staggia in località Ponte Biforco in Comune di Stia (AR) per uso agricolo rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale 145/AD del 16/10/2012 - Pratica SIDIT 5827/2020 (Codice locale: Rin001 CSU2012 00003). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000036

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici"; VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la delibera della Giunta regionale 23/02/2016 n. 122, "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 recante "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022 ai sensi dell'art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 145/AD del 16/10/2012 della Provincia di Arezzo con la quale venne accordata la concessione di derivazione superficiale di acqua pubblica alla Soc. Agr. F.lli Loppi S.S. dal corso d'acqua Torrente Staggia in Loc. Ponte Biforco nel Comune di Pratovecchio Stia in misura non superiore a 0,12 l/s e per una portata media di 0,0095 l/s per un fabbisogno annuo di circa 300 mc per uso agricolo, per l'irrigazione di un terreno identificato al NCT del comune di Pratovecchio Stia al foglio 41 sez. B, p.lla 80 coltivato a colture orticole e per l'abbeveraggio di animali da cortile, subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. 107 sottoscritto in data 12/10/2012 per la durata di anni dieci decorrenti dalla data della determinazione di concessione e pertanto con scadenza al 15/10/2022;

VISTA la domanda presentata in data 13/09/2022 dalla Soc. Agr. F.lli Loppi S.S. per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con D.D. 145/AD del 16/10/2012 sopra richiamata;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore a 0,12 l/s per una portata media di 0,0095 l/s corrispondente ad un fabbisogno annuo di circa 300 mc per uso agricolo;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219 del 02/11/2022, pari ad € 26,93.

CONSIDERATO che la Società richiedente ha versato in data 16/12/2022 la somma di € 26,93 tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 60 DPGRT 61/R/2016 e DGRT 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che la Soc. Agr. F.lli Loppi S.S. nella persona del legale rappresentante Loppi Andrea ha sottoscritto con modalità digitale in data 21/12/2022 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione sono stati assolti mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT89O0760102800001031575820;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Soc. Agr. F.lli Loppi S.S., per la durata di anni dieci (10) decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e quindi fino al 16/10/2032, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Torrente Staggia in Loc. Ponte Biforco nel Comune di Pratovecchio Stia per uso agricolo per l'irrigazione di un terreno identificato al NCT del Comune di Pratovecchio Stia al foglio 41 sez. B, p.lle 80 e 82 coltivato a colture orticole e per l'abbeveraggio di animali da cortile, per un fabbisogno annuo di circa 300 mc per una portata media di 0,0095 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
- 2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), sottoscritto con modalità digitale certificata in data 21/12/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
- 3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2;
- 4. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 26,93 (euro ventisei virgola novantatré centesimi);
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pratovecchio-Stia;
- di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
g	-
A	Disciplinare di concessione
	9c14b3ce6c4b40736c88f961e11c9a9d582a84785c6f312ce97eea89fd84967b
	551 125000512 10, 550000,55101105200002461, 45000,612005, 40405,401100, 4



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 165 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: rd 523/1904-lr 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV22700, in Comune di San Godenzo per scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 4408/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000089

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r.91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 2/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80":

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 4408/2022 presentata dal richiedente Elisa Stefani, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 438749 del 16-11-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Sulli Francesco:

- 1. Relazione tecnica;
- 2. Inquadramento su CTR 5.000 area di intervento;
- 3. Inquadramento reticolo idrografico;
- 4. Inquadramento su estratto di mappa catastale;
- 5. Schema di flusso e dettaglio schema sistema di trattamento reflui domestici;
- 6. Documentazione fotografica corpo recettore;
- 7. Schede tecniche sistema depurazione primaria e secondaria;
- 8. Sezione idraulica: stato di fatto, progetto e sovrapposto.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

 lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV22700, loc. Pelago n. 90 in Comune di San Godenzo, presso la particella 45 del Foglio 40 per l'esecuzione dell'opera n. 13109 - Scarico acque reflue domestiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza:

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6225/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - · non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - · non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- eventuali pozzetti di ispezione potranno essere posati in opera a non meno di 4 metri dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua;
- la tubazione di scarico non dovrà sporgere dal filo sponda;
- in prossimità dello scarico la sponda dovrà essere opportunamente protetta con idonea scogliera senza avanzamento a fiume raccordandone il profilo a monte ed a valle;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per
 cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro
 comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale
 autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di
 decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da
 presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5
 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e
 quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di
 rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni
 contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
 effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli
 interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime
 delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

 a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
 privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da
 qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai
 lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- · nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati:

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della 1.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione:

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200896897078 del 31/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 246,33 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,53 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a un dodicesimo del canone annuale di € 246,33 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 10,26 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- 3. di accordare, al richiedente Elisa Stefani, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV22700, loc. Pelago n. 90 in Comune di San Godenzo, presso la particella 45 del Foglio 40 con l'opera n. 13109 - Scarico acque reflue domestiche:
- 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 246,33, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
- 5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
- 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
- 8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec p.mattioli@epap.sicurezzapostale.it e francesco.sulli@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.	
IL DIRIGENTE	

Allegati n. 1	
Allegati II.	•
\boldsymbol{A}	Anagrafica richiedente
	5bd97c5a49f9da8530a20cd7f11753a8dfed99b43300bec88eaf4dc39b7d2618



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 167 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Gambassi Terme per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi con cavi fibra ottica banda larga. Pratica SiDIT 434/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029058

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 434/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 51159 del 09-02-2022 presentata da Moretti Luca in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- · Relazione tecnica
- · Tavola di progetto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022:

DATO ATTO che il progetto prevede:

• lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in Comune di Gambassi Terme, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 10458 - Attraversamenti e parallelismi con cavi fibra ottica banda larga, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza:

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 575/2022;

ACCERTATO che:

• il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- · non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- · non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- · le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica:
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- · non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per
 cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro
 comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale
 autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5
 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle
 opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

 il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la
 preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria
 autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o
 indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa
 in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio
 carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la
 concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel
 termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
 privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da
 qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai
 lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210320313367 del 24/11/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
- 3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in Comune di Gambassi Terme, con l'opera n. 10458 - Attraversamenti e parallelismi con cavi fibra ottica banda larga;
- 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
- di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.	
IL DIRIGENTE	

Allegati n. 1	1
Anegun n.	ı
\boldsymbol{A}	Elenco interferenze
	d161fd59ae56a84b1eb82349bcb3290175ecd5028da1836ec953744a09bf7275
	4101/465465046161656525175664652544165665557114655/7275



TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Rif.			Parallelismi		arallelismi Coordinate
Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	4m< Distanza <10m	Distanza <4m	Intervento (WGS 84)
1	Rio Pietroso	х			43°35'18.4"N 10°58'04.1"E
2	Borro delle Tagliate	х			43°35'09.1"N 10°58'14.3"E
3	Rio Arnese	х			43°35'08.5"N 10°58'00.5"E
4	Rio della Querce	х			43°34'42.8"N 10°57'50.9"E
4	Rio della Querce		X Scavo in Minitrincea Per m10		43°34'42.8"N 10°57'50.9"E
4	Rio della Querce		X 2 Pozzetti 76x40		43°34'42.8"N 10°57'50.9"E
4	Rio della Querce		X No-Dig Per m28		43°34'42.3"N 10°57'50.5"E
4	Rio della Querce		X Pozzetto 76x40		43°34'41.8"N 10°57'50.3"E
4	Rio della Querce		X Scavo in Trincea Per m9		43°34'41.8"N 10°57'50.3"E
4	Rio della Querce		X No-Dig Per m37		43°34'41.2"N 10°57'50.1"E
4	Rio della Querce		X Scavo in Trincea Per m2		43°34'40.6"N 10°57'50.1"E
4	Rio della Querce		X Pozzetto 125x80		43°34'40.6"N 10°57'50.1"E
4	Rio della Querce		X Armadio CNO		43°34'40.6"N 10°57'50.1"E
5	Rio della Querce	х			43°34'24.2"N 10°57'27.4"E
5	Affluente Rio della Querce	х			43°34'23.8"N 10°57'28.5"E
5	Affluente Rio della Querce	х			43°34'23.4"N 10°57'29.9"E

Comune di Gambassi Terme 5

INVITALIA	Titolo documento	Nome file	Data
open fiber	RELAZIONE TECNICA	GAMBASSI TERME-RT-GC-AS BUILT	28/01/2022

Rif.			Parallelismi		Coordinate	
Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	4m< Distanza <10m	Distanza <4m	Intervento (WGS 84)	
6	Rio Arnese	х			43°34'15.6"N 10°57'57.2"E	
6	Affluente Rio Arnese	Х			43°34'15.6"N 10°57'58.7"E	
7	Borro delle Macchie		X Infrastruttura ED Aerea Esistente Per m18		43°33'35.3"N 10°59'16.8"E	
8	Affluente Fiume Elsa	х			43°32'55.3"N 11°01'29.0"E	
8	Affluente Fiume Elsa	х			43°32'51.1"N 11°01'26.7"E	
9	Borro di Redoli		X Infrastruttura ED Aerea Esistente Per m19		43°32'42.4"N 11°00'11.5"E	
10	Borro di Fallari	х			43°32'46.7"N 10°59'27.2"E	
11	Affluente Borro delle Macchie		X Infrastruttura TIM Aerea Esistente Per m 20		43°33'37.9"N 10°58'58.4"E	



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 169 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 – Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 2 pozzi ubicati nel comune di Casole d'Elsa (SI), in terreni individuati al N.C.T foglio 3 particelle 104 e 304– Pratica SIDIT n. 12953/19 procedimento n. 6689/22 codice locale 4292 -Campo Pozzi

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con Decreto n. 20148 del 06/12/2019, è stata rilasciata concessione di acque pubbliche in favore della società Tenute Piccini S.p.A., con sede legale a Castellina in Chianti, località Piazzole snc, C.F. 00368360525 per uso produzione di beni e servizi, con captazione da pozzo ubicato nel comune di Casole d'Elsa (SI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 3 p.lla 104, di proprietà della società medesima;

VISTA l' istanza in data 21/08/2021 prot. n. 313408 con cui TENUTE PICCINI S.P.A. ha fatto richiesta di variazione sostanziale alla concessione Sidit n. 12953/19 codice locale 4292, con

aumento del quantitativo da prelevare e realizzazione di un ulteriore pozzo per uso produzione beni e servizi, per un volume annuo di mc 35.000, mediante n. 2 pozzi (campo pozzi) posti nel comune di Casole d'Elsa (SI), su terreno censito al N.C.T foglio n. 3 particelle n. 104 e 304 di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Casole d'Elsa (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20/10/2021, come da relata di pubblicazione agli atti; sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 e sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 10/11/2021, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione tecnica in data 04/08/2021, comprendente le caratteristiche dei pozzi e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Fabio Di Nasso (n.537 Ordine dei Geologi della Toscana) agli atti del fascicolo, dalla quale evince che la quantità prelevabile è di mc 35.000;

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 07/12/2021, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 35.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,10 l/s, destinata ad uso produzione beni e servizi;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 541,19 ad integrazione della somma già versata a titolo di deposito cauzionale, di 2.456,39 in sede di rilascio della concessione sidt n. 12953/19 codice locale 4292 (l'importo complessivamente costituito in deposito cauzionale risulta pertanto di € 2.997,58); ha versato €. 74,94 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare mediante 4 marche contrassegno da € 16 avente identificativi n. 01210327917535, n. 01210327917512, n. 01210327917524 e n. 01210327917501 e sul presente atto, mediante n. 2 marche contrassegno da € 16 aventi identificativi n. 01210327917488 e n. 01210327917499;
- in data 20/12/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

- 1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società TENUTE PICCINI S.P.A. con sede in Castellina in Chianti; località Piazzole snc, C.F. 00368360525, per uso produzione beni e servizi entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 2 pozzi (campo pozzi) ubicati nel Comune di Casole d'Elsa (SI), in terreno censito nel N.C.T. dal foglio 3 p.lla 104 e 304 di proprietà della società richiedente;
- 2. la concessione è valida fino al 31/12/2038;
- 3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data

20/12/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

- 4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1219/2022, il canone di concessione è definito in \in 2.997,58;
- 5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
- 6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	
A	disciplinare firmato 1e3875639bba2eed8baafb6884d39de34b9dc0787d3896c4b2ebd2189d29042a



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 171 - Data adozione: 09/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 844/2022. Procedimento di subentro nella titolarità della Concessione per l'occupazione del demanio idrico, ex art 36 del Regolamento 60/R/2016, di un'area ad uso ricreativo posta in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno, in Località CEP, nel comune di Pisa - Orto n. 49.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i."Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

PREMESSO che con Atto Dirigenziale n. 2095 del 19/04/2013 la Provincia di Pisa ha determinato il rilascio della concessione demaniale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per la durata di 12 anni (e cioè fino al 16.05.2025), al sig. Malventi Alfredo per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico: area ad uso ricreativo, di mq. complessivi 434,75 ubicata lungo la sponda destra del fiume Arno in località Cep nel comune di Pisa, foglio 25 particella 53/p - orto n. 49;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 307434 del 27.07.2021 (pratica sidit n. 844/2022), il sig. Malventi Andrea (così come identificato nel disciplinare Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

VISTA la documentazione già presente agli atti dell'ufficio, riferita alla concessione originaria e quella allegata all'istanza di subentro;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Pistone Dirigente Responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore;

VERIFICATO che la domanda di subentro in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 36 comma 2 del D.P.G.R. 60/2016 e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6 del Regolamento DPGR 60/R/2016, e la regolare corresponsione degli oneri concessori fino alla data di presentazione dell'istanza di subentro, come da documentazione agli atti;

VALUTATO che il subentro del nuovo beneficiario non modificherà le condizioni e le prescrizioni tecniche e generali già contenute nella concessione originaria, e richiamate nel nuovo disciplinare stipulato col subentrante, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di confermare la scadenza originaria della concessione al 06.05.2025, come determinata nel disciplinare registro n.737 del 17.05.2013, approvato con atto dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2095 del 19/04/2013;

CONSIDERATO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni sotto indicate e quelle specificate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente quanto indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia dell'area mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'opera oggetto di concessione;
- 2. è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- 3. è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- 4. in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- 5. è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO che con nota del 169/12/2022 protocollo n. 490854 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento di € 325,49 (trecentoventicinque/49) a titolo di pagamento anticipato della annualità 2022 del canone di concessione che deriva dall'atto di concessione della Provincia di Pisa n. 2095/2013, rivalutato negli anni 2014 e 2015 in base all'indice istat, e rivalutato per l'anno 2022 nella misura del 7,1% ai sensi del decreto n. 1219 del 02.11.2022;
- versamento di € 325,49 (trecentoventicinque/49) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, comma 1 e art. 31 del Regolamento, corrispondente a una annualità del canone;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Re-

golamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che in data 21/12/2022 è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti sopra indicati;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo virtuale di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, con pagamento a mezzo bonifico in data 21/12/2022;

VISTO l'allegato A, Disciplinare di Concessione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dal concessionario in data 22/12/2022, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria,

DECRETA

- 1. di autorizzare il subentro del sig. Malventi Andrea (così come identificato nel disciplinare Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) nella titolarità della Concessione di demanio idrico, già rilasciata al sig. Malventi Alfredo con determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2095 del 19/04/2013, che ha per oggetto l'utilizzo di un'area ad uso ricreativo, posta in adiacenza della sponda destra del Fiume Arno, in Località CEP, nel comune di Pisa, identificata a foglio 25 particella 53/p orto n. 49;
- di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 06/05/2025, come determinata nel disciplinare registro n.737 del 17.05.2013, approvato con atto dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2095 del 19/04/2013, e che produrrà i suoi effetti dalla data del presente decreto;
- di approvare l'allegato A disciplinare di Concessione, parte integrante e sostanziale della presente Concessione, redatto in conformità allo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 22/12/2022 e conservato agli atti di ufficio;
- 4. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni generali individuate in premessa e nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3), con l'obbligo per il concessionario di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
- 6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati r	. 1
\boldsymbol{A}	All. A disciplinare di concessione Sidit 844-22 6c6ce3375b12f041aadb3869f697c0e63840d4a081dc838432f5a15a5b7a0542
	000000373512]041444455003]037000050404400140050432]5415435740342



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 182 - Data adozione: 10/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento dell'autostrada A11 sul Torrente Garille (opera N°45 al km 005+798), nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4073. (SIDIT Pratica: 19/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, avente ad oggetto "Lavori di ripristino superficiali di opere minori – OPERA N.45", per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A11 sul Torrente Garille, nel Comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 334684 del 01/09/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 150,00 di oneri istruttori con bollettino postale del 28/08/2022, VCYL 0039, Euro 16,00 di marca da bollo cartacea id: 01210767890080 del 24/05/2022 per la presentazione della pratica, Euro 16,00 di marca da bollo cartacea id: 01210767842788 del 10/11/2022 per la pubblicazione del decreto;

DATO ATTO che le lavorazioni non rientrano negli interventi soggetti a corresponsione degli oneri ittiogenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente dall'Ing. Umberto Rosatella e dall'Ing.Simone Paglianti e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, con inquadramento planimetrico, sugli interventi e fasi operative;
- Tavole grafiche di dettaglio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Annamaria Innocenti:

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4073 (SIDIT Pratica: 19/2023- Procedimento: 40/2023);

PRESO ATTO che

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino con ravvivatura superficiale di tutte le superfici dell'intradosso di soletta dell'impalcato, muri d'ala e portali esterni costituenti il manufatto di attraversamento del Torrente Garille (opera N°45 al km 005+798) dell'autostrada A11, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
- il manufatto di attraversamento è costituito da uno scatolare in c.a. di lunghezza totale di circa 43 metri e larghezza circa 5 metri, altezza lato monte 2,85 metri, lato valle 3,90 metri;
- gli interventi sono eseguiti asportando gli strati di cls ammalorato, passivazione o sostituzione dei ferri e il ripristino con malta cementizia e materiale fibrorinforzante oltre installazione di gocciolatoio al giunto della soletta;
- gli interventi suddetti non modificheranno le geometrie e gli ingombri del manufatto;
- le lavorazioni avverranno tramite accesso pedonale da strada sterrata esistente, saranno utilizzati ponteggi metallici; sarà utilizzata un autogrù dalla viabilità autostradale per calare mezzi e materiali all'interno del corso d'acqua;
- la durata dei lavori è stimata in 60 giorni con una occupazione di area demaniale di 299,20 ma:

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del Torrente Garille codice MV31714, corso d'acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte, che riguardano un'area catastalmente rappresentata al foglio di mappa n. 8 in prossimità della particella n. 80, del comune di Campi Bisenzio (FI), non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, opere provvisionali, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito http://www.lamma.rete.toscana.it/ oppure http://www.cfr.toscana.it/;
- apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombera da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le opere provvisionali e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisionali di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica annamaria.innocenti@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori.
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente

non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del presente atto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro

i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione relativa ad un'area di 299,20 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a € 199,60: corrispondente a € 399,20 (per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 888/17 importo definito per le Superfici superiori ai 100 mq: 200 €/unità per i primi 100 mq e 1.00€ /mq per la porzione di area eccedente), con riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi;

Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, di importo pari ad Euro 199,60, relativamente al periodo di occupazione, con bonifico poste italiane del del 17/11/2022 id: 5122026357;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 99,80, con bonifico poste italiane del del 17/11/2022 id: -5122026360;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1.il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento dell'autostrada A11 sul Torrente Garille (opera N°45 al km 005+798), nel comune di Campi Bisenzio (FI), meglio descritta in narrativa;
- 2. di autorizzare le opere provvisionali e le lavorazioni nelle pertinenze del Torrente Garille di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
- 3. di stabilire che la concessione ha durata di 6 mesi secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
- 5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
- 6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
- 7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 189 - Data adozione: 10/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Ramini, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 35256 – Procedimento SIDIT n° 3418/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 03/06/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 228727 il richiedente FT PIANTE SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE DI FORZONI FILIPPO & C. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Ramini , nel terreno individuato nel foglio catastale n. 265 dalla particella n. 81, per uso agricolo per una portata media di 0,088 (zerovirgolazeroottantotto) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 84,57, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente FT PIANTE SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE DI FORZONI FILIPPO & C. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a FT PIAN-TE SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE DI FORZONI FILIPPO & C. C.F. 01754730479, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 40 (quaranta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRA-NEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Ramini, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 265 dalla particella n. 81, per una portata media di 0,088 (zerovirgolazeroottantotto) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
- di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
- 3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
- 4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
- 5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
- 6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 0,00 (zero);
- 7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
- 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
A	35256_Disciplinare 4165f98619978466a958636861da30d840f90073947b5a30faf9e6bf35e18d24



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 214 - Data adozione: 10/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche – Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: AQUARAMA GEST S.R.L. - Pratica n. 35379 – Procedimento SIDIT n° 5350/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda presentata alla Regione Toscana, il richiedente AQUARAMA GEST S.R.L. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Pistoia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 225 dalla particella n. 385, per uso civile per una portata media di 0,19 (zerovirgoladiciannove) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 283,71, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente AQUARAMA GEST S.R.L. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a AQUA-RAMA GEST S.R.L. C.F. 03339160040, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 225 dalla particella n. 385, per una portata media di 0,19 (zerovirgola-diciannove) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
- di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
- 3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
- 4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
- 5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
- 6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 0 (zero);
- 7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
- 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
iniogati iii	-
A	35379_Disciplinare
	262d9a4370e770ff7db352283e273a0b138067ab057c54d8d05644f6c94d1c71
	202030437006770JJ700535220527300013000703003703400003044J003401071



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 232 - Data adozione: 10/01/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5273/2022 (Proc. n. 7257/2022) - Concessione per tre attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di cui due del fosso delle Botrelle e uno del fosso Rigiolato, e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui cinque parallelismi e quattro occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) in loc. La Merlina nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 1.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della 1.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R 69/2008 e alla L.R 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 "Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla 1.r. 69/2008 e alla 1.r. 91/1998. Abrogazione della 1.r. 34/1994)";

VISTA la L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto "Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016" con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 "Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" con la quale si dispone che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2022, n. 103, "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0499152 del 22/12/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:16.000);
- · Relazione;
- · Sezione tipo;
- · Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Faltoni Francesco, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in località La Merlina nel comune di Gavorrano (GR), con attraversamenti utilizzando manufatti esistenti del fosso delle Botrelle e del fosso Rigiolato, e con l'occupazione di pertinenze idrauliche con parallelismi e pozzetti, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d'acqua oggetto del presente decreto sono quelle di seguito elencate, consistenti complessivamente in tre attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di cui due del fosso delle Botrelle e uno del fosso Rigiolato, e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui cinque parallelismi e quattro occupazioni di pertinenze idrauliche, e riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale:

- Area loc. La Merlina (Tav. 1 e 2):
- n. 2 attraversamenti del fosso delle Botrelle TC15465 (staffaggio al ponte esistente);
- n. 1 attraversamento del fosso Rigiolato TC15466 (staffaggio al ponte esistente);
- n. 3 parallelismi nelle pertinenze idrauliche del fosso delle Botrelle TC15465;
- n. 2 parallelismi nelle pertinenze idrauliche del fosso Rigiolato TC15466;
- n. 4 pozzetti nelle pertinenze idrauliche del fosso delle Botrelle TC15465;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c), del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero
 arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e
 comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per
 eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e
 dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche
 e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite
 dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti
 in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano
 l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro
 Funzionale Regionale www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata
 dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di

taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;

- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Società richiedente è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;
- la condotta posta in fregio alla spalletta del ponte sul corso interessato dall'attraversamento, dovrà essere posizionata opportunamente al di sopra dell'intradosso dell'impalcato del ponte stesso, in modo tale da lasciare libera la luce al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della staffatura, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio 6
 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo
 recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a
 comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale
 risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed
 eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento
 autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo

valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale relativo alla presente concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. del 1° agosto 2003 n. 259, che stabilisce: "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.";

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01220369605652 del 12/12/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di rilasciare ad Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per tre attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di cui due del fosso delle Botrelle e uno del fosso Rigiolato, con linea a banda ultralarga (Fibra), in loc. La Merlina nel comune di Gavorrano (GR), che vengono di seguito elencati con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati, e distintamente evidenziati nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale:

 Area loc. La Merlina (Tav. 1 e 2)
 - n. 2 attraversamenti del fosso delle Botrelle TC15465 (staffaggio al ponte esistente);
 - n. 1 attraversamento del fosso Rigiolato TC15466 (staffaggio al ponte esistente);
- 2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette, e degli interventi di seguito indicati con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati (di cui cinque parallelismi e quattro occupazioni di pertinenze idrauliche), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore, distintamente evidenziati nell'allegato cartografico "A":

- Area loc. La Merlina (Tav. 1 e 2)

- n. 3 parallelismi nelle pertinenze idrauliche del fosso delle Botrelle TC15465;
- n. 2 parallelismi nelle pertinenze idrauliche del fosso Rigiolato TC15466;
- n. 4 pozzetti nelle pertinenze idrauliche del fosso delle Botrelle TC15465;
- 3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5. di dare atto che il Concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati 1	ı. <i>1</i>
A	Cartografia
	6286b18779c939c250671ee3c83db0195e76c72d359e164a0de1877a99e45bb4

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 5273/2022 (Proc. n. 7257/2022) - Concessione per tre attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di cui due del fosso delle Botrelle e uno del fosso Rigiolato, e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui cinque parallelismi e quattro occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) in loc. La Merlina nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.







REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 236 - Data adozione: 10/01/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 – Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso Produzione Beni e Servizi – Nuova concessione di prelievo da nuovo pozzo P1 ubicato nel comune di Comune di Bagno a Ripoli (FI), Loc. San Donato in Collina - NCT foglio 50 particella 115. Pratica: Sidit 3473/2022 codice locale 3678_P1 CA07 Imbocco Nord – RETTIFICA DECRETO N° 25400 DEL 22/12/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000170

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni"; - 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la delibera della Giunta regionale 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80"

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 25400 del 22/12/2022 è stata rilasciata una concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi a favore di Amplia Infrastructures S.p.A. con sede a Roma via Vincenzo Bona, 95/101 (p.iva 00904791001), mediante pozzo (P1) in Comune di Bagno a Ripoli (FI) loc. San Donato in Collina – Casa il Fossato individuato nel mappale del NCT al Foglio 50 part.lla 115;

RILEVATO che detto decreto riporta erroneamente, nell' oggetto, la indicazione di "uso civile" anziché quella corretta di "uso produzione beni e servizi"; e, nel dispositivo, la indicazione della durata della concessione al "31/12/2042" anziché al "31/12/2032" come correttamente riportato nel disciplinare parte integrante del decreto 25400 del 22/12/2022;

RITENUTA la necessità di provvedere alla rettifica;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

- 1. a rettifica di quanto riportato nel decreto dirigenziale n. 25400 del 22/12/2022, di precisare che:
- la concessione a favore di Amplia Infrastructures S.p.A. con sede a Roma via Vincenzo Bona, 95/101 (p.iva 00904791001), mediante pozzo (P1) in Comune di Bagno a Ripoli (FI) loc. San Donato in Collina Casa il Fossato individuato nel mappale del NCT al Foglio 50 part.lla 115, è rilasciata per uso produzione beni e servizi;
- la concessione ha durata fino al 31.12.2032;
- resta fermo ed invariato quant' altro stabilito col decreto dirigenziale n. 25400 del 22/12/2022;
- 2. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 240 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Rialto e Fosso AV32351, in loc. Palazzina del Comune di Monte San Savino per attraversamenti con nuove condotte. Pratica SiDIT 4737/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000281

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione idraulica del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 455080 del 24-11-2022 a cui è stato attribuito il n. 4737/2022 SiDIT presentata da Nuove Acque s.p.a., c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo - 52100, Località Cuculo - Fraz. Patrignone, e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica
- Corografie
- Planimetria intervento

DATO ATTO cheil Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n°19 del14.11.2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

 lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro Rialto e Fosso AV32351, loc. Palazzina in Comune di Monte San Savino per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13368 attraversamenti con nuova condotta in ghisa diam. 150 mm e nuova condotta in polietilene diam 160 mm, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6608/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - · non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né
 essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno
 essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla
 fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per
 cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro
 comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale
 autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di anni, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
 effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli
 interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime
 delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la
 preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria
 autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o
 indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa
 in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio
 carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà
 privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da
 qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai
 lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed
 al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno
 impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della 1.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'amministrazione Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN 89O0760102800001031575820 in data in data 08,11,2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti

importi:

- € 257,04 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 257,04 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente anno 2023;
- € 128,52 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati:
- 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- 3. di accordare alla Società Nuove Acque s.p.a., c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo 52100, Località Cuculo Fraz. Patrignone, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro Rialto e Fosso AV32351, loc. Palazzina in Comune di Monte San Savino, con l'opera n. 13368 attraversamenti con nuova condotta in ghisa diam. 150 mm e nuova condotta in polietilene diam 160 mm;
- 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto
- 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
- 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
- 8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 247 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3023, SIDIT n.145/2022. Concessione di aree appartenenti al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio della Fredda (TN 24831), nel comune di San Marcello Piteglio (PT), occupate da due coperture con sottostanti tubazioni di derivazione acque dalla Sorgente Selvocotto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000108

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015";

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

VISTA l'istanza di concessione inviata dall'ing. Enrico Galigani per conto della Fondazione Dynamo Camp Onlus (CF: 90040240476), di seguito denominata "Concessionario", con sede in Via Ximenes n. 662 nella frazione di Limestre nel comune di San Marcello Piteglio (PT), protocollata da Regione Toscana con n° prot. 5886 del 10/01/2022, perfezionata con pec del 17/01/2022 (prot n. 15419), con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati:

Documentazione fotografica

TAV. 1 Planimetria generale e sezione ponticello

TAV. 2 Planimetria generale e sezione tombatura

Relazione idrologica – idraulica

Check List verifiche idrauliche

TAV. 1 Inquadramento area di studio scala 1:5.000

TAV. 2 Bacino idrografico scala 1:10.000;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di aree appartenenti al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio della Fredda, individuato nel Reticolo Idrografico Regionale con il codice TN 24831, occupate da due coperture con sottostanti tubazioni di derivazione acque dalla Sorgente Selvocotto e nello specifico:

-ponticello di circa m.5,58 x m. 9,00 con sottostante tubatura di derivazione (foglio di mappa 58 nei pressi dei mappali 36, 124, 69),

-tombatura di circa m. 93,80 x m.4,7 con sottostante tubatura di derivazione (foglio di mappa 58 nei pressi dei mappali 68, 36, 10;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3023, SIDIT n. 145/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove), a partire dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che in data 19.12.2022 il dott. Manes Vincenzo Ugo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dynamo Camp Onlus, ha firmato digitalmente il disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che la Fondazione dovrà corrispondere alla Regione Toscana per gli usi 3.4 (tombature per pubblica utilità' o destinate ad attività' sociali e all'erogazione di pubblici servizi) e 4.1 (attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi − residenziali), stabiliti dall'allegato A della D.G.R.T. 888/2017, è di € 280,00 (euro duecentottanta/00) comprensivo della riduzione del 20% prevista dall' art. 29 c. 1 del Regolamento D.P.G.R. n. 60/R/2016 e verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita ;

RISCONTRATO che la Fondazione Dynamo Camp Onlus in data 24.12.2021 ha effettuato bonifici bancari, a favore della Regione Toscana, per il pagamento dei seguenti importi:

€ 2.053,90 di indennità pregresse (anni dal 2016 al 2020) più interessi legali,

€ 222,77 di imposta regionale anno 2016 più interessi legali,

€ 280,00 di canone anno 2021,

€ 140,00 di imposta regionale anno 2021;

RISCONTRATO che la Fondazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito a favore della Concedente un deposito cauzionale di € 280,00, pari ad una annualità del canone demaniale, in data 23.12.2022;

RISCONTRATO che la Fondazione, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari, ha costituito, a favore della Regione Toscana, una garanzia fideiussoria (n.1903108) con Elba Assicurazioni S.p.A. per una somma garantita di € 139.296,2, che sarà svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo, dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti;

RISCONTRATO che la suddetta Fondazione ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (id n.01210388573311 del 19.12.2022) e rot. 0004240 Data 03/01/2023e per la quale il dott. Manes Vincenzo Ugo ha reso una dichiarazione sostitutiva, agli atti d'ufficio, pervenuta in data 03/01/2023 (prot. 0004240);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-non utilizzare le aree in concessione in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona ;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo alla società concessionaria interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione delle aree in concessione;

- -assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che la società concessionaria possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuta alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali, ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, la società concessionaria è obbligata a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora non provveda, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sulla società concessionaria inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza della società concessionaria, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dalla medesima, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore della società concessionaria;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1. di rilasciare alla Fondazione Dynamo Camp Onlus (CF: 90040240476), con sede in Via Ximenes n. 662 nella frazione di Limestre nel comune di San Marcello Piteglio (PT), la concessione di aree appartenenti al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio della Fredda (individuato nel Reticolo Idrografico Regionale con il codice TN 24831) occupate da due coperture con sottostanti tubazioni di derivazione acque dalla Sorgente Selvocotto e nello specifico:
- -ponticello di circa m.5,58 x m. 9,00 con sottostante tubatura di derivazione (foglio di mappa 58 nei pressi dei mappali 36, 124, 69),
- -tombatura di circa m. 93,80 x m.4,7 con sottostante tubatura di derivazione (foglio di mappa 58 nei pressi dei mappali 68, 36, 10;

- 2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente il 19.12.2022 dal dott. Manes Vincenzo Ugo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dynamo Camp Onlus;
- 3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 4. di dato atto che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana per gli usi 3.4 (tombature per pubblica utilità o destinate ad attività sociali e all'erogazione di pubblici servizi) e 4.1 (attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi − residenziali), stabiliti dall'allegato A della D.G.R.T. 888/2017, è di € 280,00 (euro duecentottanta/00) comprensivo della riduzione del 20% prevista dall' art. 29 c. 1 del Regolamento D.P.G.R. n. 60/R/2016 e verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;
- 5. di notificare il presente atto al concessionario ed al tecnico incaricato dalla stessa;
- 6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1	1
A	Disciplinare di concessione
71	b805afd2984cbfa7533649c385f6edd52383e52c0f5b464c15f4e4d27fc90fd9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 248 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica n° 1512, SIDIT n°1988/2019. Rinuncia alla concessione idraulica di un'area demaniale in sponda destra del Torrente Aulella (TN13540) in località Codiponte, nel Comune di Casola in Lunigiana (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000253

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1219/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA l'istanza di rinuncia alla concessione presentata dal sig. Carlo Cambi, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 405189 del 25/10/2022 con la quale è stata trasmessa la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori di euro 75,00;

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 15719 del 25.09.2019 questo Settore aveva rilasciato al sig. Carlo Cambi il rinnovo per nove anni, a partire dalla data del decreto, della concessione emessa dalla Provincia di Massa-Carrara (Id.n. AD 26) di un'area demaniale di mq. 145, ricadente nel mappale 460/d del foglio catastale 25, ad uso ortivo, in sponda destra del Torrente Aulella in località Codiponte, nel Comune di Casola in Lunigiana (MS);

VISTO l'art. 37 c.1 del d.p.g.r. 60/R/2016 ai sensi del quale il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Settore competente;

ACCERTATO che il concessionario ha adempiuto agli obblighi e agli oneri stabiliti nel disciplinare da lui sottoscritto il 31.07.2019 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione dell'istanza;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo per il presente atto con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'id.01210703973314 del 05.01.2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di autorizzare la cessazione anticipata della concessione di un'area demaniale di mq. 145, ricadente nel mappale 460/d del foglio catastale 25, ad uso ortivo, in sponda destra del Torrente Aulella (Reticolo TN 13540) in località Codiponte, nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), rilasciata al sig. Carlo Cambi, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla Provincia di Massa Carrara e rinnovata da questo Settore con proprio decreto n. 15719 del 25.09.2019;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di concedere al Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana il nulla osta alla restituzione della cauzione di euro 50,00 versata sul c/c.n.1031581018, in data 29.07.2019, dal sig. Carlo Cambi a favore della Regione Toscana;
- di trasmettere il presente provvedimento al sig. Carlo Cambi;
- di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n.	1
Allegati II.	
A	dati identificativi del richiedente
	5bf74ef1a0953c1ca2001c67db42776eb1e442d3ec73a5dc8ad4523dd6a80dcb
	5bJ/4eJ1u0955c1cu2001co/ub42//0eb1e442u5ec/5u5ucouu4525uu0uo0ucb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 249 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3527 - Pratica SIDIT n. 5334/2022. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Piazza al Serchio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000267

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016";

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."
- l'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di
 impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data
 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6 dicembre 2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n.81";

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre2015 n. 80";

VISTA l'istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0384999 del 10/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 3527 e pratica SIDIT n. 5334/2022 presentata dall'Ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 738 rif. id n. 34F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 741 rif. id n. 34F08SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 742 rif. id n. 34F09SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 744 rif. id n. 34F11SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 745 rif. id n. 34F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 746 rif. id n. 34F14SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 749 rif. id n. 34F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

- scarico n. 750 rif. id n. 34F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 754 rif. id n. 34F22SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 755 rif. id n. 34F23SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 757 rif. id n. 34F25SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 758 rif. id n. 34F27SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 761 rif. id n. 34F30SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 762 rif. id n. 34F33SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 763 rif. id n. 34F34SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 764 rif. id n. 34F35SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 766 rif. id n. 34F37SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 768 rif. id n. 34F41SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 772 rif. id n. 34F47SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 773 rif. id n. 34F49SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 774 rif. id n. 34F45SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 775 rif. id n. 34F38SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 738 scarico con tubazione corrugata in PVC da 14 cm di diametro in alveo, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN12573), Loc. Borsigliana Campo Sportivo, nel Comune di Piazza al Serhio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1604663.69, Y= 4895861.47;
- scarico n. 741 scarico con tubazione in PVC con diametro di 15 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN12883), Loc. Livignano, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1604653.731, Y= 4895284.705;
- scarico n. 742 scarico con tubazione in PVC con diametro di 10 cm, su argine in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN12883), Loc. Molinello, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1604073.26, Y= 4895522.61;
- scarico n. 744 scarico con tubazione in cemento con diametro di 45 cm in alveo, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN13161), Loc. Petrognola, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) -Coord.Gauss Boaga - X= 1602334.27, Y= 4894506.17;
- scarico n. 745 scarico con tubazione in PVC con diametro di 20 cm in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN13213), Loc. S,Anastasio, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) -Coord.Gauss Boaga - X= 1602719.005, Y= 4894565.663;
- scarico n. 746 scarico con tubazione in PVC con diametro di 30 cm in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso di Gragnana (cod. TN13271), Loc. Gragnana, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1602181.889, Y= 4894379.971;
- scarico n. 749 scarico in PVC con diametro di 100 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN13511), Loc. Colognola, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1602547.123, Y= 4893833.503;
- scarico n. 750 scarico in PVC con diametro di 15 cm, su argine in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso di Gragnana (cod. TN13271), Loc. Colognola, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1602203.82, Y= 4894373.85;
- scarico n. 754 scarico in PVC con diametro di 50 cm, in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Torrente Acqua Bianca (cod. TN14189), Loc. Piazza Bassa, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1603998.49, Y= 4892779.12;
- scarico n. 755 scarico in PVC con diametro di 14 cm, su argine in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Serchio (cod. TN13956), Loc. Piazza al Serchio, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1604193.38, Y= 4893153.04;
- scarico n. 757 scarico in PVC corrugato con diametro di 14 cm, in golena, con recapito nel corso d'acqua denominato Torrente Acqua Bianca (cod. TN14021), Loc. San Michele, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1603095.84, Y= 4892998.20;
- scarico n. 758 scarico in cemento con diametro di 40 cm, in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso di Gragnana (cod. TN14018), Loc. San Michele, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1602778.81, Y= 4893093.87;

- scarico n. 761 scarico in PVC con diametro di 14 cm, in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso della Bandita (14) (cod. TN14406), Loc. Cortia, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1601507.902, Y= 4892731.378;
- scarico n. 762 scarico in PVC con diametro di 20 cm, in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso della Bandita (14) (cod. TN14406), Loc. Nicciano, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1601721.09, Y= 4892466.26;
- scarico n. 763 scarico in PVC con diametro di 20 cm, in alveo, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN13868), Loc. Nicciano, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1602407.949, Y= 4893196.209;
- scarico n. 764 scarico in cemento con diametro di 75 cm, in alveo, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN14104), Loc. Nicciano, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1602396.26. Y= 4892744.04:
- scarico n. 766 scarico in PVC con diametro di 20 cm, in destra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Torrente Acqua Bianca (cod. TN14373), Loc. Nicciano, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1602051.69, Y= 4892313.54;
- scarico n. 768 scarico in lamiera con diametro di 100 cm, in sinistra idrografica su argine, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Serchio (cod. TN14468), Loc. Petrognano, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1604851.15, Y= 4892170.45
- scarico n. 772 scarico in PVC con diametro di 40 cm, su sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso di Gragnana (cod. TN14018), Loc. San Michele, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) Coord.Gauss Boaga X= 1602727.972, Y= 4893185.597;
- scarico n. 773 scarico in PVC corrugato con diametro di 40 cm, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN13161), Loc. Colognola, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1602233.354, Y= 4894475.206;
- scarico n. 774 scarico in PVC con diametro di 20 cm, in sinistra idrografica, con recapito nel corso d'acqua denominato Torrente Acqua Bianca (cod. TN14021), Loc. San Michele, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1603215.065, Y= 4893073.015
- scarico n. 775 scarico in PVC con diametro di 14 cm, in sinistra idrografica, in golena, con recapito nel corso d'acqua denominato Fiume Serchio (cod. TN13743), Loc. Rocchiccioli, nel Comune di Piazza al Serchio (LU) - Coord.Gauss Boaga - X= 1604154.37, Y= 4893352.62

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 3527, pratica SIDIT n. 5334/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione
 od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto,
 dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima
 della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la
 preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria
 autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o
 indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla
 rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun
 onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non
 appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione
 delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità
 idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di
 effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico
 interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

 è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 21/12/2022 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 10/10/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 10/10/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 21/12/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 4.712,40 (euro quattromilasettecentododici/40) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 4.712,40 (euro quattromilasettecentododici/40) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.356,20 (euro duemilatrecentocinquantasei/20) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1.838,71 (milleottocentotrentotto/71) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 21/12/2022;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

- 1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- 2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, la Concessione per l'occupazione di:
 - scarico n. 738 rif. id n. 34F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 741 rif. id n. 34F08SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 742 rif. id n. 34F09SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 744 rif. id n. 34F11SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 scarico n. 745 rif. id n. 34F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 746 rif. id n. 34F14SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 749 rif. id n. 34F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 750 rif. id n. 34F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 754 rif. id n. 34F22SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 755 rif. id n. 34F23SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 757 rif. id n. 34F25SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 758 rif. id n. 34F27SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 761 rif. id n. 34F30SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 762 rif. id n. 34F33SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 763 rif. id n. 34F34SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 764 rif. id n. 34F35SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 scarico n. 766 rif. id n. 34F37SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 760 nr. id n. 34F478C01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 scarico n. 768 rif. id n. 34F41SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 770 in. id n. 34F47SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 scarico n. 772 rif. id n. 34F47SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 772 in. id n. 34F49SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 scarico n. 773 rif. id n. 34F49SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 774 rif. id n. 34F45SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 775 rif. id n. 34F38SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019.
- 3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 4.712,40 (euro quattromilasettecentododici/40), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R. 1219/22, e soggetto ad

aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

- 4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
- 7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 251 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.100608/2020 (ex PPC 035 2009) - POZZO 7 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1664 del 05/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000299

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 " Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";
- la L.R. n.45 del 29.12.2022 Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l'istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 25/02/2022 n. 216390 dalla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1664 del 05/06/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.100608/2020 (ex PPC 035 2009) - POZZO 7.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dalla Sig.ra Dragoni Silvana legale rappresentante della Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola, in data 27/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l'emungimento interessa un pozzo in Loc. Sterpeto individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.74 particella n.242;
- il volume annuale è di 7.550 (settemilacinquecentocinquanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 14,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,24 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

• che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare alla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1664 del 05/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo, mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Sterpeto, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.74 particella n.242, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 100608/2020 (ex PPC 035 2009) POZZO 7;
- di concedere il prelievo per una portata massima di 14,00 (quattordici) litri al secondo, una portata media annua di 0,24 (zero virgola ventiquattro) litri al secondo per un volume massimo di 7.550 (settemilacinquecentocinquanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- 3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 05/06/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
- 4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
- 5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto digitalmente dal richiedente;
- 6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
- 7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Allogati n	1		
Allegati n. 1			
A	DISCIPLINARE b40e4a661aa13f2c3f348ec140f3dbd3e92fa65ce07f6a85e395c5b868219624		



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 255 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 870/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite pozzo in località Podere La Capanna nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Società Agricola Castiglion del Bosco a r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000347

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Modifiche al D.P.G.R 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 "Determinazione dei canoni sulle utilizzazione delle acque"
- la L.R. n.45 del 29.12.2022 Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 94851 in data 08/03/2022, con la quale il Signor Pallesi Simone in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Castiglion del Bosco a r.l. - C.F. 01095950521 con sede legale in località Castiglion del Bosco nel comune di Montalcino (SI), ha fatto richiesta di concessione ad uso agricolo per derivazione acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Podere La Capanna nel Comune di Montalcino (SI) – Pratica SIDIT n. 870/2022;

VISTO il Decreto di autorizzazione alla ricerca n. 9314 in data 17/05/2022 rilasciato dalla Regione Toscana, alla Società Agricola Castiglion del Bosco Agricola a r.l.;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Società Agricola Castiglion del Bosco a r.l. in data 02/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località Podere La Capanna nel Comune di Montalcino, su terreno distinto in catasto dal Fg. n.50 P.lla n. 35 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1695560 Y= 4770306);
- l'uso richiesto è agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e succ. modifiche, per le attività connesse alla vinificazione, irrigazione di soccorso ed i trattamenti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, per un totale di circa 25 Ettari, come indicato nella planimetria allegata all'istanza;

- la ditta ha richiesto una portata media di 0,08 l/sec per un volume annuo stimato in 2.500 metri cubi e picco massimo di 0,4 l/sec;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota n. 2005 del 17-03-2022, ha espresso parere favorevole al prelievo.

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di rilasciare alla Società Agricola Castiglion del Bosco a r.l. C.F. 01095950521 con sede legale in località Castiglion del Bosco nel comune di Montalcino (SI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione ad uso agricolo per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Podere La Capanna nel Comune di Montalcino (SI), su terreno distinto in catasto dal Fg. n.50 P.lla n.35 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1695560 Y= 4770306) - Pratica SIDIT n. 870/2022;
- 2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) dalla data del presente decreto;
- 3. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale pari a € 78,60 salvo adeguamento di legge;
- 4. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
- 5. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
- 6. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Allogati n	1		
Allegati n. 1			
A	DISCIPLINARE ab406a64a02fd5b6090f3bb1a877fd6a472146f9842b65bbe263fa457eb55c43		



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 266 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica n° 3359, SIDIT n°3892/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per il potenziamento e la ristrutturazione del depuratore di Viareggio (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD029024

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014":

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. 888/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 50/2021 "Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato";

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81":

VISTA l'istanza di concessione presentata da GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 284196 il 15/07/2022, perfezionata con pec del_13/09/2022 prot. n°347654 e del 28/09/2022 prot. n°368426, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, a firma dell'Ing. Luciano Passannante iscritto all'albo degli ingegneri di Potenza n° 2762, costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica occupazioni aree demaniali

R002 relazione generale

R033 relazione di compatibilità idraulica da definitivo

CTR scala 1:10.000

P002 Planimetria nuova linea di progetto – processo

SP003 Planimetria nuova linea di progetto – servizio

SP004 Planimetria Nuova linea di progetto -aree esterne

SP009a attraversamenti fossi esistenti – profili tubazioni SP009b attraversamenti fossi esistenti – profili tubazioni SP009c attraversamenti fossi esistenti – profili tubazioni CIV.010 Ponte dep Viareggio MEC009 Opere di laminazione – Rev01 Estratto di mappa catastale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto di GAIA S.p.a prevede le seguenti interferenze con il reticolo idraulico:

- 1) 10 attraversamenti sub-alveo del Fosso Legname Sud (TN36167), con tubazioni in acciaio, al fine di collegare l'impianto esistente con la nuova linea di trattamento; le tubazioni in oggetto sono così definite:
- 1. DN 700 By-pass
- 2. DN 500 Alla linea Carousell
- 3. DN 500 Linea MBR
- 4. DN 300 Mandata Torre del Lago
- 5. DN 350 Mandata Marco Polo
- 6. DN 500 Mandata Macelli
- 7. DN 500 Effluente da linea Carousell
- 8. DN 800 Effluente
- 9. DN 150 Fanghi
- 10. DN 150 Schiume;
- 2) Collegamento interno tra l'impianto esistente e la nuova linea in progetto, mediante la realizzazione di un nuovo ponte di collegamento (in sostituzione dell'esistente non autorizzato) costituito da tombino carrabile sul corso d'acqua Fosso Legname. Nello specifico il ponte sarà costituito da 6 scatolari prefabbricati in c.a. delle dimensioni interne di 3,00x2,00x1,10 m. e verrà asfaltato sull'estradosso, al fine di raccordare la viabilità esistente con la nuova viabilità nell'area di progetto. All'interno del ponte saranno alloggiati dei cavidotti elettrici per il passaggio delle linee di media e bassa tensione necessari per i collegamenti elettrici dalla cabina elettrica, situata nell'impianto di depurazione lato mare, con la nuova cabina situata nell'area di ampliamento;
- 3) Scarico delle acque di pioggia nel Fosso Poggio alle Viti (TN36079) con una tubazione in PVC DN 500, al fine di evitare il dilavamento delle sponde del Fosso Poggio alle Viti, sia a monte che a valle per una lunghezza di 1,5 m dal punto di scarico. Verrà realizzata inoltre una protezione arginale in massi ciclopici per proteggere l'intera altezza della sponda in oggetto;
- 4) Attraversamento del Fosso Divisorio Cenami (TN36229 Tratto tombato) con una tubazione in Acciaio DN 500. Il tratto tombato da attraversare è presumibilmente costituito da un tubo in Eternit d 1.200. L'attraversamento, come quelli precedentemente descritti, avverrà in sub alveo e per il quale la concessione verrà rilasciata in un secondo momento, così come per l'attraversamento esistente sul Fosso Legname;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata da GAIA S.p.a. è relativa al rilascio della concessione idraulica delle aree demaniali riguardanti il fosso Legname Sud (TN36167) e il Fosso Poggio alle Viti (TN26079), nel comune di Viareggio (LU);

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono state asseverate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che con legge regionale 50/2021 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato che hanno comportato la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e GAIA S.p.a.;

CONSIDERATO che all'art. 4 del citato accordo è previsto che le occupazioni di area demaniale da parte dalle Società, a seguito di presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato circa la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono rilasciate nella forma semplificata stabilita nella legge sopra richiamata;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle leggi regionali 57/2017 e 50/2021 l'occupazione di aree del demanio idrico accertate nell'ambito degli accordi con gli Enti gestori, non si applicano le sanzioni amministrative fatto, salvo comunque il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati, che descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il codice SIDIT n° 3892 ed il codice locale n°3359;

PRESO ATTO che in data 28/09/2022 (prot. 0368426) GAIA S.p.a. ha inoltrato la distinta dei bonifici relativi a:

- -€ 2.720,00 di deposito cauzione
- -€ 1.207,25 di indennità più' interessi legali (anni dal 2017 al 2021)
- -€ 680,00 di rateo(3/12) canone anno 2022
- -€ 340,00 di imposta regionale anno 2022
- -€ 121,12 di imposta regionale anno 2021 più interessi

PRESO ATTO che in data 15/12/2022 (prot. 0485551) GAIA S.p.a. ha inoltrato la distinta dei bonifici relativi ai seguenti importi, ad integrazione dei precedenti, in seguito alla pubblicazione della delibera regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80":

€ 48,28 di canone demaniale

€ 193,12 di cauzione

€ 24,14 di imposta regionale 2022

€ 1.154,98 di spese di registrazione;

PRESO ATTO che la società ha pagato l'imposta di bollo di €16,00, per il presente atto, in modo virtuale (autorizzazione n.18493 del 01.02.2005) e per la quale il legale rappresentante di Gaia S.p.a ha reso una dichiarazione sostitutiva, agli atti d'ufficio (prot. 0368426 del 28/09/2022);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i:

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e GAIA S.p.a. (Concessionario);

DATO ATTO che nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI

la società GAIA S.p.a.:

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- rimane la sola ed unica responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione;
- è obbligata, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- è tenuta ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuta a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all' opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuta a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuta a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio
 in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non
 ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi
 di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri
 per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESCRIZIONI INERENTI LE FASI DI LAVORAZIONE

- durante l'esecuzione dei lavori autorizzati che dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto, non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua interessati ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati. L'accesso alle aree di lavoro in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona, dovrà essere regolato in base ad un piano di sicurezza e di monitoraggio che GAIA S.p.a. dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- deve essere data comunicazione a questo Settore la data di avvio dei lavori, unitamente al nominativo, con relativo recapito telefonico, di uno o più responsabili di cantiere reperibili H24.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per gli usi (6.1 scarico acque piovane, 10 attraversamenti sotterranei, 4.2 attraversamenti con ponti) delle aree demaniali, individuati nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017, il canone che GAIA S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana è di € 2.913,12, aggiornato dalla delibera regionale n. 1219 del 02/11/2022 e

comprensivo della riduzione del 20% prevista dall'art.29 del Regolamento regionale 60/R/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1. di rilasciare a GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, la concessione per l'occupazione delle aree demaniali del fosso Legname Sud (TN36167) e il Fosso Poggio alle Viti (TN26079), nel comune di Viareggio (LU);
- 2. di stabilire che gli usi delle aree demaniali sono quelli individuati ai punti 6.1 (scarico acque piovane), 10 (attraversamenti sotterranei) e 4.2 (attraversamenti con ponti) dell'Allegato A alla DGR 888/2017 per il quale è previsto un canone annuo di € 2.913,12, aggiornato dalla delibera regionale n. 1219 del 02/11/2022 e comprensivo della riduzione del 20% prevista dall'art.29 del Regolamento regionale 60/R/2016;
- 3. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
- 4. di stabilire che la presente Concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
- 5. di autorizzare GAIA S.p.a., ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015, a realizzare i lavori, decritti negli elaborati allegati all'istanza inoltrata, necessari per il potenziamento e la ristrutturazione del depuratore di Viareggio;
- 6. di stabilire che i lavori autorizzati dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto:
- di stabilire che GAIA S.p.a. dovrà osservare le prescrizioni elencate nelle premesse, sia per la conduzione del bene demaniale che per l'esecuzione dei lavori;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 9. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
- 10. di notificare il presente atto a GAIA S.p.a.;
- 11. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 268 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - variante sostanziale (aumento di portata) della concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata dal sottosuolo attraverso un pozzo ad uso civile (autolavaggio), nel Comune di Lucca (LU) loc. Pontetetto, prat. Sidit n. 189679/2022 C.L. n. 5751.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000298

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo":
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art 3:
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018", n. 1035 del 05/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione", n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021" e n. 1219 del 02/11/2022 "aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 21/11/2022 con il n. 449622, presentata dal legale rappresentante di SO.PE.TI. s.r.l., C.F.. 00069500452, con sede a Parma via Cairoli n. 15, per ottenere la variante sostanziale (aumento di portata) della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ad uso autolavaggio, nel Comune di Lucca (LU) loc. Pontetetto, prat. n. 5751;

Vista la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo (marca da Euro 16,00 n. Identificativo 01210440295165 data 17/11/2022) ed il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 effettuato il 17/11/2022 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 5212 del 19/11/2013, con la quale è stato concesso a SO.PE.TI. s.r.l., C.F.. 00069500452, con sede a Parma via Cairoli n. 15, l'utilizzazione di acqua pubblica mediante emungimento dal sottosuolo attraverso un pozzo ad uso autolavaggio, nel Comune di Lucca loc. Pontetetto viale San Concordio n. 1580, FG 160 particella 320, per la portata di medi l/s 0,048; è stato approvato il disciplinare sottoscritto il 12/11/2013 e stabilita la scadenza in 20 anni dalla data della DD;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di variante sostanziale;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della variante sostanziale alla concessione, come risulta dalla relazione del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 189679/2022 C.L. n. 5751: trattasi dell'aumento della portata del prelievo da medi l/s 0,048 pari ad un volume annuo di 1.500,0 mc, a medi l/s 0,0793 pari ad un volume annuo di 2.500,0 mc, per uso civile (autolavaggio);

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a SO.PE.TI. s.r.l., C.F.. 00069500452, con sede a Parma via Cairoli n. 15, la variante sostanziale (aumento di portata) della concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata dal sottosuolo attraverso un pozzo ad uso civile (autolavaggio), nel Comune di Lucca (LU) loc. Pontetetto viale San Concordio n. 1580, Fg 160 particella 320, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 5212 del 19/11/2013, confermando la scadenza della concessione al 18/11/2033; il quantitativo concesso è di medi l/s 0,0793 pari ad un volume annuo di 2.500,0 mc, prat. Sidit n. 189679/2022 C.L. n. 5751;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di concedere a SO.PE.TI. s.r.l., C.F.. 00069500452, con sede a Parma via Cairoli n. 15, la variante sostanziale (aumento di portata) della concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata dal sottosuolo attraverso un pozzo ad uso civile (autolavaggio), nel Comune di Lucca (LU) loc. Pontetetto viale San Concordio n. 1580, Fg 160 particella 320, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 5212 del 19/11/2013; il quantitativo concesso è di medi l/s 0,0793 pari ad un volume annuo di 2.500,0 mc; la scadenza della concessione è confermata al 18/11/2033, prat. Sidit n. 189679/2022 C.L. n. 5751;
- 2. di dare atto che la Società ha effettuato la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo (marca da Euro 16,00 n. Identificativo 01210440295165 data 17/11/2022) ed il versamento

- delle spese di istruttoria di Euro 100,00 (data 17/11/2022 conto IBAN IT89O0760102800001031575820);
- 3. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
- 4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
- 5. di trasmettere il presente atto al richiedente;
- 6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 269 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, prat. Sidit n. 183008/2020 C.L. n. 5828.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 1.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della 1.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000302

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 27/12/2022 con il n. 505078, presentata dai Sigg.ri Marcella Maria Mara Ghilardi, Eugenio Lencioni, Monica Lencioni (i loro dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto), eredi dell'intestatario della concessione di derivazione acqua mediante un pozzo, nella fraz. Antraccoli nel Comune di Lucca FG 139 Mappale 746, ad uso civile, di cui al decreto dirigenziale n. 2867 del 15/03/2017, pratica n. 5828, per ottenere la voltura a loro favore;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 22/12/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Visto il decreto dirigenziale n. 2867 del 15/03/2017 di concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dalla falda sotterranea mediante un pozzo, nella fraz. Antraccoli nel Comune di Lucca FG 139 Mappale 746, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto di concessione, per una portata di acqua massima non superiore a 1,0 l/s, un volume di 5.000,0 mc/a ed una portata media su cui calcolare il canone di 0,25 l/s (prat. n. 5828); è stato approvato il disciplinare, sottoscritto in data 10/03/2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 27/12/2022 prot. n. 505078, sopra descritta e volturare quindi ai Sigg.ri: Marcella Maria Mara Ghilardi, Eugenio Lencioni, Monica Lencioni, la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, FG 139 Mappale 746, di cui al decreto dirigenziale n. 2867 del 15/03/2017, prat. Sidit n. 183008/2020 C.L. n. 5828;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di volturare ai Sigg.ri: Marcella Maria Mara Ghilardi, Eugenio Lencioni, Monica Lencioni (i loro dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, FG 139 Mappale 746, di cui al decreto dirigenziale n. 2867 del 15/03/2017, prat. Sidit n. 183008/2020 C.L. n. 5828;
- 2. di confermare la scadenza della concessione al 14/03/2032;
- 3. di dare atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 22/12/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;
- 4. di trasmettere il presente atto ai richiedenti;
- 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Allegati n. 1			
1	dati identificativi		
1	f2d4bbbf6cef85f133b2135ff818caf6e46e01427428fe09e88f86821f277f17		
	124 1255/000/100021000/jor10001/00112/120/000000/00021/2///ji/		



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 270 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per l'occupazione di area demaniale per una tubazione di scarico di acque piovane e delle opere a protezione ad esso associata realizzate sulla sponda in destra idraulica del Torrente Pescia di Collodi, nel tratto censito con il codice BV2208, in località Collodi, nel Comune di Pescia (PT). Pratica n.4082. (SIDIT Pratica: 57/2023, Procedimento: 105/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000314

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la D.C.R.T. n. 103/2022 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, con sede legale via Benvenuto Pasquinelli n. 6, Pescia (PT), codice fiscale 00340040476, a firma del legale rappresentante Pier Francesco Bernacchi, avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione in fascia di rispetto e della protezione alla tubazione di scarico presente sulla sponda in destra idraulica del Torrente Pescia di Collodi, località Collodi, nel Comune di Pescia, acquisita agli atti di questo settore con prot. 0466709 del 01/12/2022, in seguito alla richiesta di documentazione mancante inviata da questo Ufficio con nota prot. 0361204 del 22/09/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d'istanza interessano il Fiume Pescia di Collodi appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 103/2022, nel tratto censito con il codice BV2208;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

- Euro 75,00, per gli oneri istruttori, tramite bonifico TRN 0306940642829904480160024900IT di Intesa Sanpaolo effettuato in data 25/08/2022;
- Euro 16,00, per imposta di bollo, assolta con marca da bollo cartacea id. 01201357804017 del 25/08/2022;

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo cartacea da Euro 16,00 id. 01190779182542 del 03/01/2023 dovuta per il presente atto;

DATO ATTO che le lavorazioni non rientrano negli interventi soggetti alla corresponsione degli oneri ittiogenici ai sensi delle Linee Guida approvate con DGRT n. 1636 del 23-12-2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi:

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4082 (pratica SIDIT n. 57/2023, procedimento SIDIT n.105/2023);

VISTO il verbale n°2/2022 (rif. 963P) con il quale questo Ufficio accertava in data 25/05/2022 che su un terreno di proprietà del richiedente sono state riscontrate opere eseguite in violazione degli obblighi e divieti contenuti nel R.D. 523/1904;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 0466709 del 01/12/2022 e in parte inviata precedentemente con nota prot. 0327766 del 25/08/2022, a firma del Geom. Emanuele Bianucci, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetria e sezioni dello stato attuale, di progetto e sovrapposto;
- Documentazione fotografica;
- Estratto catastale;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa all'installazione di una recinzione con pali in legno e rete metallica in fascia di rispetto e alla realizzazione della protezione mediante scogliera alla tubazione di scarico di acque piovane posta sulla sponda in destra idraulica del Torrente Pescia di Collodi, presso il terreno posto in Via B. Pasquinelli, Comune di Pescia (PT);
- il progetto prevede: un lieve rimodellamento del piano campagna in destra idraulica; lo spostamento della recinzione già apposta in pali di legno e rete metallica alla distanza di circa 4,0 m dal ciglio di sponda; la sistemazione del terreno con materiale di cava idoneo a rendere la superficie permeabile in modo da poter consentire temporaneamente lo stazionamento di autovetture nella fascia di rispetto in destra idraulica; la sistemazione della tubazione di scarico all'interno di una nicchia portellata; la realizzazione di una scogliera filo scarpata a protezione della tubazione di scarico, con pietrame intasato in CLS, con una vasca di dissipazione alla base, larga circa 1,20 m, che non ostacola il passaggio dei mezzi di manutenzione;

PRESO ATTO che i lavori oggetto della richiesta sono catastalmente censiti al Foglio 78 Particelle 372 e 373 del Comune di Pescia (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

VISTO altresì che la posa della tubazione in attraversamento comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico, è ascrivibile alla casistica "scarichi di acque piovane" rappresentata al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- nella fascia compresa nei 10 metri dal ciglio di sponda non saranno ammesse opere aventi rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 137 della L.R. 65/2014, né trasformazioni morfologiche;
- le sistemazioni del terreno con materiale di cava nella fascia compresa tra 4 e 10 m dal ciglio di sponda, dovranno essere appoggiate su un telo con funzione di separazione per un pronto ripristino dello stato dei luoghi;
- la protezione in scogliera, nella porzione orizzontale, dovrà essere realizzata in modo da consentire il transito dei mezzi di manutenzione e di sorveglianza;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito http://www.lamma.rete.toscana.it/ oppure http://www.cfr.toscana.it/;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la conduttura oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti alla conduttura dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione,

al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'officiosità idraulica del fiume, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it specificando il numero della pratica (4082), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza:

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione:

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 100,00.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a $\in 100,00$ (uso 6.1 all.A d.g.r. 888/17).

Per l'annualità 2022 il canone è calcolato dal mese di aprile in cui è pervenuta la segnalazione, e quindi pari ad € 75,00 (cioè 9/12 del canone annuo pari a € 100,00) versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo:

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di € 100,00, con bonifico bancario di Intesa SanPaolo TRN 0306945046882009480160024900IT del 04/01/2023;
- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2022 ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di € 75,00, con bonifico bancario di Intesa SanPaolo TRN 0306945046904702480160024900IT del 04/01/2023;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, di importo di € 37,50, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2022, con bonifico bancario di Intesa SanPaolo TRN 0306945048567011480160024900IT del 04/01/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. il rilascio, alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, con sede legale in via Benvenuto Pasquinelli n. 6, Pescia (PT), codice fiscale 00340040476, a firma del legale rappresentante Pier Francesco Bernacchi, di quanto segue:
- 1.1) concessione per l'occupazione di area demaniale per una tubazione di scarico di acque piovane e delle opere a protezione ad esso associata realizzate sulla sponda in destra idraulica del Torrente Pescia di Collodi, nel tratto censito con il codice BV2208, in località Collodi, nel Comune di Pescia (PT);
- 1.2) autorizzazione per la realizzazione di una recinzione in pali di legno e rete metallica alla distanza di almeno 4,0 m dal ciglio di sponda in destra idraulica, per la sistemazione del terreno con materiale di cava;
- 2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

- 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
- 5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
- 6. di dare atto che:
 - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 272 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.1696/2019 (ex ARCH 27062) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso civile nel Comune di Grosseto (GR) presso lo scalo Civile dell'Aereoporto di Grosseto - Società Esercizio Aeroporto Maremma - Grosseto - SEAM s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD000338

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 " Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";
- la L.R. n.45 del 29.12.2022 Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l'istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 06/03/2019 n. 105198 dal sig. Francalanci Tommaso, consigliere rappresentante della Società Esercizio Aeroporto Maremma – Grosseto – SEAM s.p.a. (P.IVA 00950780536) con la quale viene chiesta la concessione da un pozzo ad uso civile, presso lo scalo Civile dell'Aereoporto di Grosseto - Pratica SIDIT n.1696/2019 (ex ARCH 27062);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 19/12/2022 dal Sig. Alessandro Renzo, quale Presidente di CDA, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l'emungimento interessa un pozzo, presso lo scalo Civile dell'Aereoporto di Grosseto individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.86 particella E;
- il volume annuale per uso civile è di 1.000 (mille) metri cubi
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,00 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,03 (zero virgola zerotre) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

• che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare alla Società Esercizio Aeroporto Maremma Grosseto SEAM s.p.a., (P.IVA 00950780536), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso civile nel Comune di Grosseto (GR) presso lo scalo Civile dell'Aereoporto di Grosseto, su terreni contraddistinti al N.C.T. al Foglio n.86 particella n. E, Pratica SIDIT n.1696/2019 (ex ARCH 27062);
- 2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,00 (uno) litri al secondo e una portata media annua di 0,03 (zero virgola zerotre) litri al secondo per un volume di 1.000 (mille) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- 3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
- 4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
- 5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
- 6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
- 7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Allegati n. 1	1
Allegati II.	
A	DISCIPLINARE
	d898f45f1ecf2d7547318628d71f762bc8c2967ea53d4ed41dcac91ee6062234



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 278 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3507, pratica Sidit n.5292/2022. Concessione di aree demaniali del Fosso di Poveromo e di un suo affluente non denominato ed autorizzazione idraulica per realizzare una nuova canalizzazione nella fascia di rispetto dei dieci metri di un corso d'acqua non denominato affluente del Fosso del Sale, in località Ronchi, nel Comune di Massa (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015":

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

VISTA la L.R. 7/2020 "Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018";

VISTA la L.R. 50/2021 "Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demani o idrico dei gestori del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;

VISTA l' istanza inviata da GAIA S.p.A., di seguito denominata "concessionario", C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°372079 del 30/09/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici a firma dell'ing. Luca Giannecchini:

- relazione tecnica
- estratto di mappa catastale
- documentazione fotografica
- tav.1 corografia
- tav.2 stato di progetto attraversamento con presso-trivellazione attraversamento Fosso di Poveromo Ramo TN29621
- tav.3- stato di progetto attraversamento affluente Fosso di Poveromo Ramo TN43288
- tav. 4 posa nella fascia di rispetto del Ramo TN43091
- tav. 5 particolari costruttivi;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di \in 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT89O0760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 28/09/2022,

-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l' istanza, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005),

-dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005);

PRESO ATTO che il progetto presentato da GAIA S.p.A. prevede la realizzazione di n. 3 collegamenti riguardanti l'estensione fognaria già posata, nell'espletamento dell'intervento denominato "lavori di estensione fognaria e rinnovo tubazioni acquedotto in localita' Ronchi nel comune di Massa - lotto 3" e nello specifico:

a) A1 – Un attraversamento di circa 3 m circa da realizzare in subalveo del "Fosso di Poveromo" TN29621 (foglio 159 mappale 63 – foglio 154 mappale 401), sotto la tombatura esistente di via Santa Teresa, con tubazione PVC De200 SN8 protetta da controtubo in ACC DN350, da posarsi mediante presso-trivellazione;

- b) A2 Un attraversamento di circa m 2,3 circa di un affluente non denominato del "Fosso di Poveromo" (TN43228) foglio 142 mappale 708 foglio 142 mappale 1205 con premente PE100 Tipo 2 PN10 De315 nei pressi del civ. 102 di Via Poveromo; il piano di posa della tubazione di progetto è previsto a -0,55 metri dalla quota della sede stradale, al di sopra dell'arcata del ponticello del fosso che si trova a 1,10 metri sempre dalla sede stradale.
- c) P1 Realizzazione di una nuova canalizzazione per il deflusso delle acque bianche esistenti, comprendente uno scatolare rettangolare ed un pozzetto ispezionabile, atta a consentire il contestuale collegamento in subalveo con tubazione in PVC SN8 De200 dei due rami fognari neri già posati nei pressi del civ. 5 di Via Acqua del Campaccio; la posa dei nuovi manufatti avviene nella fascia di rispetto dei dieci metri (foglio 155 mappale 680 foglio 155 mappale 755) di un corso d'acqua non denominato (TN43091 tratto tombato) affluente del Fosso del Sale.

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree, individuate catastalmente al foglio 159 mappale 63, al foglio 154 mappale 401, al foglio 142 mappale 708, al foglio 142 mappale 1205 per realizzare i suddetti attraversamenti e al rilascio dell'autorizzazione idraulica per realizzare la nuova canalizzazione sopra descritta;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3507, pratica SIDIT n. 3507/2022;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

-i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto;

- -l'autorizzazione idraulica per realizzare i lavori avrà la durata di 3 anni, a partire alla data del presente decreto;
- -durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- -durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- -tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- -tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- -al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- -dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- -i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. GAIA S.p.a. dovrà attenersi alle disposizioni del Piano di Protezione Civile Comunale in caso di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Massa come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- -al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- -dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- -i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- -dovranno essere inserite valvole di chiusura a monte e a valle dell'attraversamento; il Concessionario si obbliga:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel

- R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree:
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che dovrà essere corrisposto dalla società per gli attraversamenti, stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 888/2017, aggiornato dalla deliberazione regionale 1219/2022, è di € 514,08;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto con nota prot 0422897 del 07/11/2022 e con nota prot. 0432003 del 11/11/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0452688 il 23/11/2022 e n. 0487668 il 16/12/2022:

- € 85,68 quale rateo del canone 2022
- € 514,08 quale deposito cauzionale
- € 42,84 quale imposta regionale anno 2022;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1. di rilasciare a GAIA S.p.A., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, la concessione idraulica delle aree demaniali, in narrativa menzionate, del Fosso di Poveromo e di un suo affluente non denominato (TN43228), per realizzare due attraversamenti, in località Ronchi nel comune di Massa (MS);
- 2 di stabilire in 19 anni la durata della presente concessione, a decorrere dalla data del presente decreto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
- 3. di rilasciare l'autorizzazione idraulica per realizzare le opere oggetto di concessione ed una canalizzazione per il deflusso delle acque bianche esistenti nella fascia di rispetto dei dieci metri di un corso d'acqua non denominato (TN43091 tratto tombato) affluente del Fosso del Sale, descritta in narrativa e nel progetto agli atti d'ufficio;
- 4. di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente

- 5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6. di dare atto che il canone che Gaia S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle aree oggetto della presente concessione, è di € 514,08, come stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 888/2017 e aggiornato dalla deliberazione regionale 1219/2022;
- 7. di notificare il presente atto alla società Gaia S.p.A;
- 8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 280 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica n° 3676, SIDIT n°8/2023 Autorizzazione e concessione idraulica per l'adeguamento e il ripristino del tracciato sentieristico tra Pruno e Campaiana nel comune di Villa Collemandina (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Unione dei Comuni Garfagnana, C.F. 02261240465, di seguito denominata "Concessionario", con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo Garfagnana (LU), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0508970 del 28/12/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati, a firma del Dottore Agronomo Bertolini Stefano:

- T01 Planimetria interventi settore a b, settore b c;
- T02 Planimetria interventi settore d − e, settore g − h;
- R01 Relazione tecnica cronoprogramma documentazione cartografica allegati grafici segnaletica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'intervento dell'Unione dei Comuni Garfagnana ha l'obiettivo di completare l'adeguamento della rete sentieristica del gruppo montuoso della Pania di Corfino nel comune di Villa Collemandina, mediante il ripristino del sentiero della Fontana dell'Amore tra le località Pruno e Campaiana e la riapertura di un vecchio sentiero dei boscaioli di collegamento tra il sentiero CAI n. 58 e il sentiero Airone 1;

PRESO ATTO che i lavori previsti consistono nell'asportazione del materiale di alcuni smottamenti franati sul percorso, la realizzazione di piccole palizzate in legno, la pulizia del tracciato, il taglio di alcune alberature pericolanti e la rimozione di quelle cadute e l'installazione della cartellonistica;

PRESO ATTO che l'istanza inoltrata è volta ad ottenere la concessione di aree demaniali occupate dai seguenti attraversamenti:

- Attraversamento 1 (sentiero fra Airone2 e CAI 58), TN12835 foglio 307 mappale 6845
- Attraversamento 2 (sentiero CAI 56) TN12849, foglio 208-308 mappali 310-5045,
- Attraversamento 3 (sentiero CAI 56) TN12889, foglio 308 mappale 5580;

PRESO ATTO che parte del sentiero (sentiero CAI 56) corre in fregio alla sponda del tratto del reticolo individuato al n. TN12849 (Fosso del Falascheto) - foglio 208 mappale 310

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono state asseverate dal tecnico progettista;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati, che descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il codice SIDIT n° 8/2023 ed il codice locale n°3676;

CONSIDERATO che l'occupazione delle aree demaniali è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i:

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e l'Unione dei Comuni Garfagnana (Concessionario);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.33 del d.p.g.r. 60/R/2016 gli Enti Pubblici Territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;

DATO ATTO che nella conduzione del bene demaniale, l'Unione dei Comuni Garfagnana dovrà osservare le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI

- rimane il solo ed unico Ente responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle
 opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle
 prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- è tenuto ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree.
- Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio
 in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non
 ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi
 di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri
 per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESCRIZIONI INERENTI LE FASI DI LAVORAZIONE

- durante l'esecuzione dei lavori autorizzati che dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati
 a termine entro tre anni dalla data del presente decreto, non dovrà essere mai impedito o
 ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto
 di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le
 precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio
 di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni
 pubblici e privati;
- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno
 possibile l'alveo dei corsi d'acqua interessati ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori
 ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative e le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati;
- dovranno essere allontanati dall'alveo tutti i tagli delle alberature;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

- di rilasciare all'Unione dei Comuni Garfagnana, C.F. 02261240465, con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 9 a Castelnuovo Garfagnana (LU), la concessione di aree demaniali occupate dai seguenti attraversamenti:
 - Attraversamento 1 (sentiero fra Airone2 e CAI 58), TN12835 foglio 307 mappale 6845
 - Attraversamento 2 (sentiero CAI 56) TN12849, foglio 208-308 mappali 310-5045
 - Attraversamento 3 (sentiero CAI 56) TN12889, foglio 308 mappale 5580;
- di stabilire che la presente Concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
- 3. di autorizzare l'Unione dei Comuni Garfagnana, ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015, a realizzare i lavori decritti negli elaborati allegati all'istanza inoltrata, necessari per ripristinare il sentiero della Fontana dell'Amore tra le località Pruno e Campaiana e la riapertura di un vecchio sentiero dei boscaioli, di collegamento tra il sentiero CAI n. 58 e il sentiero Airone 1, nel comune di Villa Collemandina (LU);
- 4. di stabilire che i lavori autorizzati dovranno avere inizio entro dodici mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto;
- 5. di stabilire che l' Unione dei Comuni Garfagnana, dovrà osservare le prescrizioni elencate nelle premesse, sia per la conduzione del bene demaniale che per l'esecuzione dei lavori;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- 7. di notificare il presente atto all' Unione dei Comuni Garfagnana;
- 8. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 286 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU) via G.B. Vico, ad uso civile (prat. SIDIT n. 148370/2020).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022:
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

Vista l'istanza presentata da Comune di Forte dei Marmi C.F.: 00138080460 con sede a Forte dei Marmi (LU) Piazza Dante, protocollata in data 05/06/2020 con il n. 0196559, integrata con nota prot. 0247750 del 16/07/2020, con la quale viene fatta domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione per un pozzo da terebrare a Forte dei Marmi in Via G.B. Vico;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 13100 del 25/08/2020 con il quale il Comune di Forte dei Marmi veniva autorizzato alla ricerca di acque sotterranee in Via G.B. Vico nel Comune di Forte dei Marmi (LU) su terreno individuato al Foglio 9 particella 253, pratica Sidit n. 148370/2020;

Dato atto che il Comune di Forte dei Marmi ha versato Euro 175,00 per le spese di istruttoria (mandato n. 2714 del 14/07/2020) ed ha effettuato (Atto di liquidazione n. 1734 del 14/10/2022 a favore della R.T. - Tesoreria Unica) i versamenti relativi: al deposito cauzionale di Euro 229,62 e al contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 148370/2020;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Comune di Forte dei Marmi C.F.: 00138080460 con sede a Forte dei Marmi (LU) Piazza Dante, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 13100 del 25/08/2020), nel Comune di Forte dei Marmi (LU) via G.B. Vico, su terreno individuato al Foglio 9 particella 253, ad uso civile (in particolare per l'irrigazione aiuole del parcheggio), stabilendo la durata della concessione in 20 (venti) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,022 l/s corrispondente a circa 700,0 mc/a, pratica Sidit n. 148370/2020;

Preso atto che il legale rappresentate di Comune di Forte dei Marmi ha sottoscritto in data 27/12/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/12/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria:

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a: Comune di Forte dei Marmi C.F.: 00138080460 con sede a Forte dei Marmi (LU) Piazza Dante, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 13100 del 25/08/2020), nel Comune di Forte dei Marmi (LU) via G.B. Vico, su terreno individuato al Foglio 9 particella 253, ad uso civile (in particolare per l'irrigazione aiuole del parcheggio), stabilendo la durata della concessione in 20 (venti) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno;

la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,022 l/s corrispondente a circa 700,0 mc/a, pratica Sidit n. 148370/2020;

- 2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentate di Comune di Forte dei Marmi in data 27/12/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
- 3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
- 4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
- di dare atto che è dovuto il canone anno 2023, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale;
- 6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
- 7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
- 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Allegati n. 1				
A	disciplinare			
	cc7c8b22b01362b0119a7f258d08fb9342fb3eda0c22d9379e72cd31abf0bb03			



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 289 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - voltura concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, prat. Sidit n. 183017/2020 C.L. n. 5827.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni", così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 "Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo";
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 "modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 27/12/2022 con il n. 505079, presentata dai Sigg.ri Marcella Maria Mara Ghilardi, Eugenio Lencioni, Monica Lencioni (i loro dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto), eredi dell'intestatario la concessione di derivazione acqua mediante un pozzo, nella fraz. Antraccoli nel Comune di Lucca FG 139 Mappale 494, ad uso civile, di cui al decreto dirigenziale n. 2866 del 15/03/2017, pratica n. 5827, per ottenere la voltura a loro favore;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 22/12/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Visto il decreto dirigenziale n. 2866 del 15/03/2017 di concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dalla falda sotterranea mediante un pozzo, nella fraz. Antraccoli nel Comune di Lucca FG 139 Mappale 494, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del decreto di concessione, per una portata di acqua massima non superiore a 1,0 l/s, un volume di 5.000,0 mc/a ed una portata media su cui calcolare il canone di 0,25 l/s (prat. n. 5827); è stato approvato il disciplinare, sottoscritto in data 10/03/2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 27/12/2022 prot. n. 505079, sopra descritta e volturare quindi ai Sigg.ri: Marcella Maria Mara Ghilardi, Eugenio Lencioni, Monica Lencioni, la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, FG 139 Mappale 494, di cui al decreto dirigenziale n. 2866 del 15/03/2017, prat. Sidit n. 183017/2020 C.L. n. 5827;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di volturare ai Sigg.ri: Marcella Maria Mara Ghilardi, Eugenio Lencioni, Monica Lencioni (i loro dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ubicato nella fraz. Antraccoli del Comune di Lucca, ad uso civile, FG 139 Mappale 494, di cui al decreto dirigenziale n. 2866 del 15/03/2017, prat. Sidit n. 183017/2020 C.L. n. 5827;
- 2. di confermare la scadenza della concessione al 14/03/2032;
- 3. di dare atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 22/12/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;
- 4. di trasmettere il presente atto ai richiedenti;
- 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Allegati n. 1			
1	dati identificativi bd57c88c0f3d6f7512f962800e0f046e7c554a252976684a9983dcd438d22359		



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 308 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 100584/2020 (ex PPC 034 2009) - POZZO 6 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1661 del 05/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Crescenzi, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 " Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";
- la L.R. n.45 del 29.12.2022 Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l'istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 27/02/2022 n. 220593 dalla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1661 del 05/06/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.100584/2020 (ex PPC 034 2009) - POZZO 6.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dalla Sig.ra Dragoni Silvana legale rappresentante della Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola, in data 27/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l'emungimento interessa un pozzo in Loc. Crescenzi individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.48 particella n.113;
- il volume annuale è di 44.000 (quarantaquattromila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 18,50 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 1,40 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

• che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di rilasciare alla Dragoni Silvano e Giorgetti Ivana Maria Nicla Società Semplice Società Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1661 del 05/06/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo, mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Crescenzi, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.48 particella n.113, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.100584/2020 (ex PPC 034 2009) POZZO 6;
- di concedere il prelievo per una portata massima di 18,50 (diciotto virgola cinquanta) litri al secondo, una portata media annua di 1,40 (uno virgola quaranta) litri al secondo per un volume massimo di 44.000 (quarantaquattromila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- 3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 05/06/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
- 4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
- 5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto digitalmente dal richiedente;
- 6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
- 7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Allegati n. 1			
A	DISCIPLINARE 89fd5d41a4cae70fae0ad1302c2c8c6c10ccd5e1284f9b094d64f935917e7998		



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 313 - Data adozione: 11/01/2023

Oggetto: Pratica Sidit 1717/2020. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile nel Comune di Bibbona località Marina di Bibbona (LI). Richiedente: DSM S.a.s.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Vista la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l'art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, 'Riordino in materia di concessione di acque pubbliche';

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015":

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva';

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante 'Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015', così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche'e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo con n. 35092 in data 29/01/2020 presentata dalla società "DSM S.a.s. di Preziosi Giacomo & C." con sede legale in via dei Cipressi snc – Bibbona (LI), C.F.: 015421504193, con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Bibbona (LI), ad uso civile;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, ubicato nel territorio del Comune di Bibbona (LI), in località Marina di Bibbona, su terreno di proprietà della società richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 28, particella n. 431, coordinate Gauss Boaga (Sistema Nazionale – fuso Ovest) X: 1624346,22 – Y: 4789352,06.

Considerato che il volume annuale richiesto è di 8.300 (ottomilatrecento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 3 (tre) litri al secondo e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone e pari a 0,263 (zero virgola duecentosessantatre) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene richiesta esclusivamente ad uso civile, per il riempimento, il rabbocco, il lavaggio dei filtri della piscina e per l'irrigazione del verde pertinenziale del residence Magnolia, gestito dal richiedente.

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 31/2022, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 7/9/2022 dal Sig. Giacomo Preziosi in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto, e che ne fa parte integrante;

Considerato il report di firma del disciplinare n. 31/2022, denominato Allegato B, allegato al presente atto, e che ne fa parte integrante;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022
- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 217,00 (duecentodiciassette)
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J0760102800000011899580, in data 2/5/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di rilasciare alla "DSM S.a.s. di Preziosi Giacomo & C." con sede legale in via dei Cipressi snc Bibbona (LI), C.F.: 015421504193, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo ubicato nel territorio del Comune di Bibbona (LI), in località Marina di Bibbona, su terreno di proprietà della società richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 28, particella n. 431, coordinate Gauss Boaga (Sistema Nazionale – fuso Ovest) X: 1624346,22 – Y: 4789352,06, ad uso civile;
- 2. il volume annuale concesso è di 8.300 (ottomilatrecento) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 3 (tre) litri al secondo e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone e pari a 0,263 (zero virgola duecentosessantatrè) l/s medi annui.
- 3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) dalla data del presente atto;
- 4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente in data 17/9/2022;
- 5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
- 6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
- 7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 217,00 (duecentodiciassette);
- 8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022;
- 9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
- 10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Allegati n. 2

A DISCIPLINARE

089bb0d036ffc00b7a05ba89e242143ac0c5fbe2957dc8437779281ee8a679e1

B CERTIFICATO FIRMA DIGITALE

139732108490 fe 6edc 68 df 2a8 dfff da 7418 d160c0 4b8c6320 af 3758673004122



DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 333 - Data adozione: 12/01/2023

Oggetto: Pratica n. DE_70/ex 31 prov. DETS_22175 GID 57 - L.R. 64/2009 e DPGR 18/R/2010. Autorizzazione lavori di manutenzione straordinaria su invaso denominato "Invaso Spezieri", sito in Comune di Montalcino (SI) in loc. Castiglion del Bosco.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della $1.r.\ 23/2007$ e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della $1.r.\ 23/2007$.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO:

- il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la legge n. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15.03.1997;
- la legge R.T. n. 39/2000 e smi ed il D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.2003;
- la legge R.T. n. 64/2009 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini d'accumulo" e smi;
- il D.P.G.R n. 18/R del 25.02.2010 "Regolamento d'attuazione dell'art. 14 della legge R.T. n. 64/2009 sopra citata;
- la legge R.T. n. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 69/2008 e alla legge regionale 91/1998. Abrogazione della legge regionale 34/1994";
- Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 26/06/2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (Dighe e traverse)";
- la legge R.T. n. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'art. 2 lett. m);
- la D.G.R.T. n. 9 del 10.02.2015 con cui, ai sensi della legge R.T. n. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione, e smi;
- la legge R.T. n. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del D.lgs n. 49 del 23/02/2010";
- il D.P.G.R. n. 42/R del 25.07.2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica,polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80/2015";
- il D.G.R.T n. 14/2019 "Approvazione del disciplinare tecnico amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi";

VISTA l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera rilasciata dal Genio Civile in data 24/03/1971 con provvedimento 3717;

CONSIDERATO che il lago Spezieri è di proprietà della Società Agricola Castiglion del Bosco S.R.L. (P.IVA 01194630529) ed è individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Castiglion del Bosco, Foglio n.31, part.lle n.15-19 e Foglio n.52, part.lle n.1,2 e 3;

VISTA la richiesta di valutazione della denuncia di esistenza dell'invaso denominato "Spezieri" registrata al n° DE_70/ex 31 prov. DETS_22175, presentata al Genio Civile Toscana sud Ufficio di Siena dalla Soc. Castiglion del Bosco in qualità di proprietario/gestore, con nota ns Prot n. 0364921 del 26/09/2022, relativa all'impianto sito in loc. Castiglion del Bosco, nel Comune di Montalcino (SI);

VISTA la dichiarazione presentata alla Provincia di Siena con prot. 21304 del 03/02/2011 effettuata dalla Soc. Agricola Castiglion del Bosco S.R.L. che l'opera è conforme al progetto originario (altezza sbarramento 10,00 mt – volume totale invaso 50000 mc)

VISTA la richiesta di manutenzione straordinaria per la realizzazione dello scarico di fondo a cavaliere presentata al Genio Civile Toscana sud Ufficio di Siena, prot. 0496272 del 21/12/2022 dal Ing. Alessio Gabbrielli e Geol. Paolo Castellani:

• Relazione Tecnica di Calcolo con la verifica idraulica finalizzata alla realizzazione del nuovo scarico di fondo dell'invaso a cavaliere dell'argine.

CONSIDERATO che i lavori prevedono la realizzazione dello scarico di fondo con tubazione a cavaliere che dovrà superare la sommità dell'argine di sbarramento (189 m s.l.m.), ed avrà una lunghezza pari a circa 80 metri, in modo da permettere la confluenza nel canale fugatore alla quota di 177 m slm, adottando una tubazione in PeAD PN10 ΦINT=277 mm (ΦΕΧΤ=315 mm)

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.G.R. 18/R del 25.02.2010, i lavori in progetto riguardano un invaso appartenente alla classe dimensionale C, con rischio indotto Basso, classe 2;

DATO ATTO che, nella realizzazione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà mai essere impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie per non determinare pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno essere conformi alla relazione depositata;
- al termine dei lavori, eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- il proprietario/gestore dell'invaso dovrà sottoporre lo sbarramento ad un accurato e continuo monitoraggio in particolare durante e subito dopo gli eventi meteorologici particolarmente significativi ed è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico (sfioratore e canale fugatore) e dei relativi impianti, eseguendo periodiche prove di funzionamento. La proprietà dovrà assoggettare inoltre ad osservazione diretta lo sbarramento con frequenza semestrale e in occasione di ogni evento sismico ed evento meteorico particolarmente violento; le sponde con frequenza semestrale e in occasione di evento sismico ed evento meteorologico particolarmente violento; lo scarico di superficie e relativo canale con frequenza semestrale e in occasione di evento sismico ed evento meteorologico particolarmente violento.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente la realizzazione dell' opera indicata in premessa e contenuta nell'elaborato di calcolo, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame dello scrivente ufficio per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro 12 mesi dal rilascio del presente decreto, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- il presente decreto ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio;
- la proprietà dell'invaso, manutentore dell'opera e responsabile del suo esercizio deve mantenere il livello dell'acqua nell'invaso ad una quota compatibile, fino alla fine dei lavori, con le condizioni di sicurezza dello sbarramento;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

CONSIDERATO inoltre che il gestore dell'impianto:

1. rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali

- danni, reclami o molestie che potessero derivare dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in oggetto;
- 2. è obbligato, ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della L.R. 64/2009 e ss.mm.ii., ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile della struttura regionale competente, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua su cui recapita il canale fugatore o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- 3. dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- 4. è tenuto alla osservanza delle disposizioni della LR 64/2009 e succ. modiff, e della DPGR n°18/R del 25/02/2010, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti il R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il richiedente, per la realizzazione dell'immissione nel Fosso a valle delle acque provenienti dal canale fugatore e/o dal sifone a cavaliere, dovrà richiedere apposita concessione per occupazione di area demaniale e contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui al D.P.G.R. 42/R/2018;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel CAPO II E CAPO III della LR64/2009 e ss.mm.ii., comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile dell'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 64/2009 e ss.mm.ii., e del D.P.G.R. 18/R/2010, il proprietario Società Agricola Castiglion del Bosco S.R.L. (P.IVA 01194630529), all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, così come sopra descritti ed in conformità agli elaborati a firma dell'Ing. Alessio Gabbrielli e del Geol. Paolo Castellani, elencati in premessa e approvati con il presente decreto, salvi e riservati i diritti di terzi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
- 2. di richiedere al proprietario Società Agricola Castiglion del Bosco S.R.L. di ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - comunicare la data di inizio lavori al Settore Genio Civile Toscana Sud almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi contestualmente al nominativo del Direttore Lavori;
 - indicare che i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di comunicazione della presente autorizzazione, pena decadenza della stessa in assenza di richiesta di proroga e conclusi entro un anno dalla data della comunicazione di inizio lavori;
 - comunicare tempestivamente al Settore Genio Civile Toscana Sud la data di ultimazione dei lavori :
 - presentare al Settore Genio Civile Toscana Sud il certificato di regolare esecuzione opere realizzate entro 30 giorni dalla data di fine lavori;
 - stabilire che in caso di mancata conclusione dei lavori il proprietario e gestore dovrà procedere al ripristino dei luoghi secondo quanto previsto in un progetto che dovrà essere predisposto da parte del gestore stesso, da sottoporre all'approvazione da parte del Settore Genio Civile Toscana Sud;

- 3. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente in relazione alle esigenze di controllo di cui alla LR n.64/2009 e regolamento d'attuazione 18/R del 25.02.2010, a prescindere dalla pericolosità idraulica dell'area oggetto d'intervento e non costituendo quindi, in alcun modo, attestazione di assenza di rischio idraulico. Per l'esecuzione degli interventi in argomento il presente atto non esime il destinatario dal richiedere ogni altro titolo abilitativo e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- 4. di dare atto che per quanto riguarda gli aspetti strutturali, se presenti, il relativo progetto esecutivo dovrà essere depositato, preliminarmente all'inizio dei lavori, al competente Ufficio sismica regionale per gli adempimenti previsti per l'inizio dei lavori nelle zone soggette a rischio simico ai sensi della L.R. 65/2014.
- 5. di dare atto che la presente autorizzazione non esonera il proprietario Società Agricola Castiglion del Bosco S.R.L. da eventuali ulteriori adempimenti normativi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo 10

Interlinea esatta 13 pt

Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A